Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Mercoledì 6 Marzo** — **Numero 55**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **25**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Seduta pubblica, **giovedì 7 marzo 1901**, alle ore 15

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il Vice Presidente
S. CANNIZZARO.

AVVERTENZA. — Si porranno all'ordine del giorno delle sedute successive i disegni di legge dei quali saranno distribuite in tempo le relazioni.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 68 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449; 8 agosto 1895, n. 486; 17 gennaio 1897, n. 9; 3 marzo 1898, n. 47; 21 dicembre 1899, n. 448; 27 dicembre 1900, n. 447;

Visto lo Statuto del Banco di Sicilia, approvato con Nostro decreto del 15 ottobre 1895, n. 620;

Sentito l'Istituto interessato;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento generale del Banco di Sicilia, composto di trecentuno articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Regolamento generale del Banco di Sicilia

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero, per speciali e determinati servizi nei limiti delle operazioni consentite.

Art. 2.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione e del Credito agrario sono stabilite da appositi regolamenti.

Il personale addetto all'ufficio del Credito fondiario, al quale è altresì affidata l'amministrazione del Credito agrario, è compreso nell'organico proprio del Banco. Il direttore del Credito fondiario è classificato fra i direttori di succursale.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa, dipendente dalle amministrazioni suddette.

CAPITOLO II.

Organi del Banco

Consiglio generale.

Art. 3.

Il Consiglio generale vigila sull'amministrazione del Banco, a norma dello Statuto.

Art. 4.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Palermo entro il primo trimestre di ogni anno, in prima o seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'articolo 15 dello Statuto, è fatta con avviso del direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e inoltre l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio d' amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso, quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del Tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri e al Ministero del Tesoro.

Agli effetti dell'articolo 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del Tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto.

Qualora per l'esaurimento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è rilasciato, il giorno innanzi, dal presidente del Consiglio alla residenza in Palermo dei consiglieri, i quali sono tenuti, all'uopo, a darne notificazione alla Direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è iscritto all'ordine del giorno, dopo quelli che già vi si trovano segnati.

Art. 6.

Non esaurendosi l'ordine del giorno stabilito per la sessione ordinaria, entro il primo trimestre di ogni anno, il presidente del Consiglio generale chiede, in tempo opportuno, al Ministero del Tesoro l'autorizzazione di continuare le sedute in sessione straordinaria.

Art. 7.

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero del Tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8.

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'articolo 13 dello Statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituto.

Art. 9.

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 10.

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che avvenissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattasi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita ai termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tale uopo il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avrà assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai termini dello Statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

Agli effetti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità di cui all'articolo 38 dello Statuto, la breve interruzione nel corso abituale dei rapporti d'interesse per operazioni cambiarie, non basta per togliere ad essi quel carattere di permanenza, considerato dalla legge con le parole *esposizione cambiaria permanente*, che è il fondamento dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità sopraindicate.

Art. 13.

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, pei quali, ai termini dello Statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Con-

siglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'articolo 14 dello Statuto stesso.

Art. 14.

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possano tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 15.

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente nè il vice-presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario, ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 16.

In ciascuna sessione ordinaria il Consiglio generale procede alla nomina di due revisori e di due supplenti, per l'esame dei conti dell'esercizio in corso.

Con l'avviso di convocazione, di cui all'articolo 5, il direttore generale informa i revisori ed i supplenti – ove occorra – che il conto dell'esercizio precedente, esaminato e documentato, è posto a loro disposizione.

Art. 17.

Il Consiglio può delegare ad alcuno dei suoi componenti, o ad apposite Commissioni, l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio d'amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza, a disposizione del Consiglio e dell'ispettore governativo, almeno ventiquattr'ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 18.

L'anno, per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio d'amministrazione, ai termini dello Statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.

Art. 19.

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore d'età.

Art. 20.

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, che contiene solamente la proposta deliberazione e l'approvazione o il rigetto di essa.

Art. 21.

Il segretario del Consiglio generale stende il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è letto ed approvato dal Consiglio medesimo, con facoltà di delegarne l' approvazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano la *effettiva* residenza nella città di Palermo, è dovuto, esclusa ogni altra indennità, il rimborso dell'importo di un biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi, per l'andata dei consiglieri, dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro dimora, fino a Palermo, e per il ritorno, purchè non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in località, nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è anche dovuto il rimborso delle spese di vettura.

Art. 23.

I revisori dei conti, nominati a tenore dell'articolo 16, possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'articolo 25 dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta per settimana, a norma dell'articolo 22 dello Statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo.

Alle tornate assiste l'ispettore governativo od il delegato del Ministero del Tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'articolo 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, verun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso d'urgenza, previo accordo coll'ispettore o col delegato sopra indicati.

Un impiegato della Direzione generale, scelto dal direttore generale, è incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 26.

Ai consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo è dovuto, oltre all' indennità di presenza in lire venti per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all'articolo 21 dello Statuto e la diaria di lire venti per ogni giorno di viaggio così per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale a norma dell'articolo 22.

Art. 27.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono intervenire alla discussione o deliberare intorno agli affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende, o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia come patrocinatori dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra questi e l'Istituto medesimo.

Art. 28.

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva, e firmato da tutti gli intervenuti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza, i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l' inserzione nel processo verbale, deve essere indicato altresì nel *sunto* delle deliberazioni da inviarsi al Ministero del Tesoro ai termini dell'articolo 10 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e l'Istituto deve farne menzione nel *sunto* sopradetto.

Le proposte del direttore generale, relative a nomine o promozioni, si votano per *sì* e per *no* sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo 24 dello Statuto, il presidente deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata sono comunicati al Ministero del Tesoro, secondo le disposizioni governative in vigore, e depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale incaricato dell'esecuzione.

Art. 29.

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio d'amministrazione, nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 37, 38 e 39 dello Statuto, e sopraggiunti durante la loro gestione, è di-

chiarata dal Consiglio d'amministrazione, che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo Statuto ed alle altre di cui è parola nelle successive disposizioni del presente Regolamento:

a) determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuno degli stabilimenti del Banco;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello Statuto, il Banco possa assumere nell'interesse dell'Istituto, dei pubblici stabilimenti o dei privati;

c) fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge; come pure determina e modifica i diritti sui depositi volontari a custodia di titoli e valori, verghe e monete d'oro e d'argento, nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;

e) delibera sulle operazioni di credito agrario proposte dagli stabilimenti, da farsi coi fondi disponibili della massa di rispetto, e provvede su quanto concerne le operazioni di credito fondiario in liquidazione;

f) delibera le spese, salve le attribuzioni del direttore generale, di cui all'articolo 33;

g) determina i diritti da esigere per le copie di *bancali*, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;

h) salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'articolo 33, determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;

i) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo Statuto e dal presente Regolamento;

k) determina ogni anno, secondo l'importanza degli stabilimenti, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'articolo 61, lettera *f*, e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 86;

l) fa al Consiglio generale la relazione di cui all'articolo 18, comma terzo, dello Statuto; esamina il bilancio al 31 dicembre di ciascun anno e la relativa dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti da presentarsi al Consiglio predetto, e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

m) delibera lo stato di previsione delle spese e le variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;

n) approva l'inventario dei beni mobili e immobili, presentato anno per anno dal direttore generale, da essere posto a corredo della dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui alla precedente lettera *l*;

o) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto, del Credito agrario, da esso esercitato, e del Credito fondiario in liquidazione;

p) delibera, salvo l'approvazione del Ministero del Tesoro, le norme per la compilazione del *castelletto*, e determina il limite massimo del fido che ogni stabilimento, secondo l'importanza della piazza, può accordare agli Istituti, ditte o persone ammesse al fido stesso.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare al direttore generale le sue attribuzioni circa la destinazione ed il trasferimento degli impiegati del Banco, purchè non si tratti di direttori di sedi o succursali, salvo a darne comunicazione al Consiglio stesso nella tornata successiva al provvedimento.

Art. 32.

Il Consiglio d'amministrazione delibera, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del Tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'articolo 50 del Regolamento sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato e dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Direttore generale.

Art. 33.

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni conferitegli dallo Statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente Regolamento:

a) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio d'amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

b) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio fino alla riunione ordinaria del Consiglio d'amministrazione;

c) ordina, nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, degli stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

d) provvede, fino alla concorrenza di lire 300, e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, locazioni ed alle spese impreveduto, sempre quando non concernano il personale, dandone comunicazione al Consiglio d'amministrazione;

e) presiede personalmente, o per mezzo di un suo delegato, agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato;

f) infligge la censura e sospende gli impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 285, 286 e 287;

g) ordina, ai termini dell'articolo 27 dello Statuto, le improvvise verifiche al tesoro, alla cassa corrente ed al portafoglio; ordina le ispezioni generali negli uffici della Direzione generale e negli stabilimenti, osservate le disposizioni dell'articolo 38; ordina, del pari, le inchieste speciali da compiersi tanto in quegli uffici, quanto negli stabilimenti: in tutti questi casi, le persone incaricate sono da lui designate.

Nel caso di ispezioni generali agli stabilimenti provvede acchè siano altresì contemporaneamente verificate tutte le agenzie ad essi aggregate;

h) propone al Consiglio d'amministrazione le norme disciplinari per i servizi da istituirsi e le modificazioni alle norme per i servizi già esistenti;

i) acquista o vende i valori e le divise estere ed emette le tratte e gli assegni (*chèques*) per conto del Banco, nei limiti di legge e in conformità dello Statuto;

k) autorizza il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione;

l) assiste, quando creda, personalmente od a mezzo d'un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

m) approva ovvero limita i *castelletti* deliberati dalle Commissioni di sconto per una somma che non ecceda il limite determinato dal Consiglio d'amministrazione, e fissa i limiti entro i quali possa essere ammesso lo sconto di cambiali estere di primo ordine, con firme note sul mercato internazionale;

n) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione e

al Credito agrario, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi Regolamenti speciali, di che all'articolo 2;

o) presenta al Consiglio d'amministrazione, per essere sottoposti al Consiglio generale:

1° la relazione annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° il bilancio, corredato da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite, corredata dall'inventario particolareggiato delle attività e passività del Banco;

p) propone al Consiglio d'amministrazione lo stato di previsione della spesa, e le variazioni in esso occorrenti.

Consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Art. 34.

A norma dell'articolo 29 dello Statuto, uno dei Consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o di impedimento. Esso è designato dallo stesso direttore generale, che ne informa il Ministero del Tesoro.

Il direttore generale può delegare ai consiglieri di nomina governativa attribuzioni permanenti riguardanti determinati rami di servizio.

I consiglieri di nomina governativa hanno facoltà di dare, in armonia alla delegazione ricevuta, le disposizioni che credessero opportune agli uffici ed ai funzionari dell'Istituto, salvo ad informarne il direttore generale.

Ad ogni effetto di legge e di Regolamento, i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

Il biennio per la loro rinnovazione, di cui all'articolo 19 dello Statuto, è da valutarsi per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti Reali di pari data, la rinnovazione ha luogo procedendosi al sorteggio.

Verificandosi interruzione, per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino dalla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Segretario generale.

Art. 35.

Il segretario generale sopraintende all'esatto funzionamento di tutti gli uffici del Banco, prende conoscenza degli affari, cura il regolare andamento di essi e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale.

Il segretario generale può intervenire nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione, ma non può prender parte alla discussione, se non richiesto.

In nessun caso può prender parte alla votazione.

CAPITOLO III.

Uffici propri della Direzione generale.
Uffici e cariche annesse

—

Disposizioni comuni.

Art. 36.

La Direzione generale è divisa nei cinque uffici seguenti:

1° Segretariato generale;
2° Ispettorato;
3° Ragioneria generale;
4° Ufficio legale;
5° Credito fondiario in liquidazione.

Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto è stabilito nel presente Regolamento.

Consiglio d'amministrazione può ridurre il numero dei detti

La sede di Palermo fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformità a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Un impiegato della Direzione generale esercita le funzioni di archivista e di economo. Egli tiene il registro dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto.

Nell'archivio generale sono conservati tutti i titoli e le scritture che per disposizione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione generale debbano esservi custoditi.

L'impiegato funzionante da archivista rilascia le copie di estratti, che gli siano richieste, riscuote i diritti relativi e ne rilascia ricevuta dal libro a matrice, dandone conto, il tutto a norma di speciali istruzioni.

Ispettorato.

Art. 37.

L'Ispettorato del Banco è alla diretta dipendenza del direttore generale. L'ispettore capo e gli ispettori esercitano le rispettive attribuzioni a norma delle speciali istruzioni di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministero del Tesoro.

Art. 38.

Nelle ispezioni generali agli stabilimenti dell'Istituto, l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiano, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi della condotta degli impiegati in relazione ai loro doveri di ufficio.

Presentando al capo dello stabilimento la lettera che gli dà l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

L'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto dell'ispezione. Di tale rapporto deve essere data comunicazione all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto.

I risultati dell'ispezione sono portati a cognizione del Consiglio d'amministrazione, in quanto essi richieggano provvedimenti di competenza del Consiglio medesimo, ai termini dell'articolo 25 dello Statuto, o, generalmente, in quanto lo possano interessare.

Art. 39.

L'ispettore in missione ha facoltà di assistere, ai termini dell'articolo 33, lettera *l*, come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 40.

L'ispettore in missione deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto, quale risulti dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Art. 41.

Niun provvedimento può essere preso dall'ispettore in missione, senza autorizzazione della Direzione generale.

Ragioneria generale.

Art. 42.

Alla ragioneria generale sono aggregati i servizi dell'accentramento delle scritture dei titoli nominativi e di quelle relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto.

Art. 43.

Il ragioniere generale, che ne è il capo, esercita il riscontro contabile su tutte le aziende dell'Istituto, e ne è responsabile; invigila sulle Ragionerie degli stabilimenti e degli altri uffici speciali, per tutto ciò che si attiene al servizio di contabilità, e per l'esatto adempimento di tutte le norme e disposizioni contabili, adottate dietro sua proposta.

Suggerisce (in base ai risultati contabili) i provvedimenti opportuni in ordine alle operazioni bancarie ed al loro sviluppo.

Egli firma le situazioni generali dell'Istituto e le lettere di accreditamento al cassiere e compila il bilancio annuale e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti, di cui all'articolo 33.

Art. 44.

Il ragioniere generale, per gli esami e per gli accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti l'ufficio centrale governativo d'ispezione i registri, la corrispondenza, ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Servizio di cassa della Direzione generale.

Art. 45.

Le operazioni di cassa per conto della Direzione generale sono disimpegnate dalla sede di Palermo, a norma dell'articolo 36.

I titoli pubblici di proprietà del Banco sono custoditi nel tesoro degli stabilimenti, secondo le disposizioni della Direzione generale.

Art. 46.

I biglietti logori o danneggiati che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere dello stabilimento ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisca l'annullamento.

Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna metà, ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per l'identificazione del biglietto.

Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: *Nullo*, su ciascuna metà del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro della sede di Palermo per la successiva presentazione alla cassa speciale, di cui all'articolo 48.

Art. 47.

Le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi, assegni, vaglia, ecc.) per la fornitura agli stabilimenti dell'Istituto sono conservate nel tesoro della sede di Palermo, in armadi a due serrature, una chiave delle quali è tenuta dal magazziniere delle carte-valori e l'altra dal ragioniere generale.

Cassa speciale per i biglietti del Banco.

Art. 48.

Il servizio della cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio d'amministrazione, stabiliscono come e da chi debba esser fatto l'esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

Art. 49.

Le funzioni di gestore della cassa speciale sono affidate ad uno degli impiegati del Banco con grado di ufficiale, scelto dal Consiglio d'amministrazione.

Egli deve prestar cauzione, tenere le scritture del movimento dei biglietti, compilare i lavori contabili relativi, ed eseguire la classificazione e l'annullamento dei biglietti stessi.

Servizio legale e sue norme.

Art. 50.

Presso la Direzione generale, un avvocato consulente presta al direttore generale assistenza quotidiana per tutti gli affari legali del Banco e ne riferisce, se richiesto, al Consiglio d'ammistrazione.

Egli, prima di proporre al direttore generale di intraprendere o di accettare una causa che venga promossa da terzi, deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

Art. 51.

Presso la Direzione generale e presso le sedi di Palermo, Messina, Catania e Roma vi sono avvocati e procuratori legali, nel numero e con le competenze risultanti dalla tabella annessa al ruolo organico del personale, la quale tiene luogo dell'albo previsto dall'articolo 27 dello Statuto.

Presso la sede di Girgenti e le succursali, i difensori del Banco hanno la doppia qualità di avvocati e procuratori legali: sono nel numero ed hanno le competenze indicati nella tabella sopradetta.

Presso ciascuna delle sedi di Palermo, Messina, Catania, Roma e Girgenti vi è inoltre un agente legale nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore generale e retribuito secondo la sopraindicata tabella.

Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria, quanto per quelle del Credito fondiario e del Credito agrario. I pareri che vengano loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco ed assumono quella del Credito fondiario e del Credito agrario.

Nella sede di Girgenti e nelle succursali, il difensore, il quale riunisce in sè le funzioni di avvocato e di procuratore, ne assume cumulativamente gli obblighi.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennità, meno il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi, per gli affari legali del Banco, nei paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza.

L'agente legale cura il disbrigo delle vertenze del Banco presso gli uffici competenti, assiste il Banco in tutte le procedure mobiliari, ed in generale disimpegna tutte quelle incombenze legali ed amministrative, che il direttore dal quale dipende gli affida.

Art. 52.

Gli avvocati e i procuratori ed agenti legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di che all'articolo precedente, nei casi di vittoria, hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti succumbenti, purchè riscossi, o, qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.

La distribuzione dei sopraddetti compensi è fatta alla fine di ogni anno ripartitamente per la Direzione generale e gli stabilimenti del Banco. Tale distribuzione tanto presso la Direzione generale, quanto presso gli stabilimenti nei quali sono distinte e separate le due qualità di avvocato e di procuratore, ha luogo in ragione di sei decimi in favore degli avvocati e di quattro decimi in favore dei procuratori; in parti uguali dove le due qualità succennate sono cumulate.

L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.

Gli avvocati e procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza sotto qualunque forma o denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopraindicata tabella.

Qualora, in casi di eccezionale importanza, sia di vittoria che di perdita, il Consiglio d'amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo senza poter reclamare in via giudiziaria.

Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.

Art. 53.

Spetta alla Direzione generale d'autorizzare i direttori degli stabilimenti pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

Per le azioni di rivalsa e per le procedure d'esecuzione contro

i debitori dell'Istituto provvedono i direttori degli stabilimenti ai quali il credito per cui si procede appartiene. Spetta però al Consiglio d'amministrazione statuire sulle transazioni dei giudizi pendenti, nei limiti dello Statuto, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni, e sui concorsi ad aste pubbliche per garentire crediti dell'Istituto.

Nei casi di concordati giudiziari, quando il valore superi lire trentamila, la deliberazione deve essere presa ad unanimità di voti, e deve essere comunicata al Consiglio generale nella prima adunanza.

Art. 54.

Il direttore generale per la Direzione generale ed i direttori locali per il rispettivo stabilimento, nei limiti e con le norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni ed i pagamenti finali delle spese giudiziarie e provvedono per le spese e gli onorari ai notai, tenute presenti per tali onorari le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 55.

Con apposite norme è provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e procuratori legali debbano fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti, tanto presso gli stabilimenti, quanto presso la Direzione generale.

Art. 56.

I direttori degli stabilimenti invigilano l'opera di coloro che sono incaricati della difesa dell'Istituto.

Capitolo IV.
Sedi, succursali ed agenzie

Amministrazione.

Art. 57.

A capo di ogni sede o succursale del Banco è un direttore.

Art. 58.

In caso di assenza o d'impedimento del direttore esso è surrogato dal funzionario a ciò delegato dal direttore generale, ai termini dello Statuto.

In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza dello stabilimento spetta al funzionario od impiegato di maggior grado, o, nello stesso grado, di maggiore anzianità, dopo quello del capo sopradetto, escluso il cassiere.

Art. 59.

Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribuzioni. Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 31, 33, 34 e 35 dello Statuto.

Art. 60.

Tanto alle sedi e succursali, quanto alle agenzie, sopra deliberazione del Consiglio d'amministrazione, possono essere aggiunti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello Statuto e del presente Regolamento.

Direzione.

Art. 61.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo Statuto e dal presente Regolamento:

a) vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi dello stabilimento e delle agenzie da esso dipendenti;

b) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità, per gli affari che riguardino lo stabilimento;

c) conserva, oltre quella del tesoro, anche una chiave delle casse interne, coi rispettivi duplicati;

d) eseguisce, con l'intervento del commissario di sconto, la verifica dei valori estratti ed immessi nel tesoro, all'apertura ed alla chiusura della cassa, ed ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, delle consistenze di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;

e) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendone a questo immediatamente;

f) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto, in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati allo stabilimento dal Consiglio d'amministrazione;

g) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escano dai confini dell'ordinaria amministrazione;

h) conserva il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative;

i) esamina ed approva le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettano alla Direzione generale;

k) dispone gli atti preparatori d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;

l) istruisce le domande di Credito agrario e quelle relative agli affari del Credito fondiario in liquidazione, da essere sottoposte al Consiglio d'amministrazione, e, in generale, compie tutti gl'incarichi e le pratiche amministrative inerenti a tali servizi, affidategli dal direttore generale, a norma dell'articolo 98;

m) infligge la censura e sospende gl'impiegati e gli agenti di basso servizio dallo stipendio e dalle funzioni, nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 285 e 286;

n) fissa l'orario d'ufficio, previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;

o) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi dello stabilimento, sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacità del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite.

Art. 62.

Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie, e il movimento economico del territorio in cui lo stabilimento svolga la propria azione, nei rapporti del credito, riferendone alla Direzione generale.

Art. 63.

Vista le copie conformi dei titoli nominativi ed i certificati rilasciati dallo stabilimento.

Art. 64.

Il direttore:

1° provvede al pagamento:

a) degli sconti e delle anticipazioni;

b) degl'interessi sui conti correnti;

c) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

d) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

e) delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;

2° provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, non oltrepassino le lire 30: per quelle che superino detta somma, deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.

In caso d'urgenza, detto limite può essere aumentato fino a lire 60, purchè se ne riferisca immediatamente al direttore generale per l'opportuna ratifica;

3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio d'amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.

Segreteria.

Art. 65.

Nelle sedi un segretario, alla immediata dipendenza del direttore:

a) provvede alla regolare tenuta dell'archivio, e del protocollo giornaliero delle carte di entrata e di uscita;

b) redige la corrispondenza e tiene le scritture d'ordine amministrativo;

c) custodisce i suggelli d'ufficio;

d) tiene in evidenza il nome, il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riferibili al personale di servizio;

e) tiene un registro per la riscossione dei diritti che si paghino per certificati, copie, duplicati di documenti, ecc.;

f) compie ogni altro incarico affidatogli dal direttore, e, per delegazione di questo, firma i vaglia cambiari.

Art. 66.

Nelle succursali, le funzioni di cui all'articolo precedente sono disimpegnate, in tutto od in parte, dal direttore, o da uno degli impiegati delle succursali medesime, da lui scelto di accordo con la Direzione generale.

Ragioneria.

Art. 67.

A capo dell'ufficio di Ragioneria presso le sedi e succursali è un ragioniere.

Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:

a) registra, riscontra e dà notizia di tutti i fatti contabili dello stabilimento, secondo le speciali istruzioni;

b) esamina le procure, in base alle quali si debbano eseguire pagamenti o consegnare valori, prima che sia dato all'ufficio competente il *nulla osta* per l'esecuzione;

c) è materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello dei suoi impiegati e rappresentanti, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia o per negligenza od errore, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture.

Le responsabilità inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e del presente Regolamento, non escludono quelle che i detti impiegati e rappresentanti abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;

d) compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante lo stabilimento;

e) tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati, con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;

f) provvede alla tenuta di tutti i libri contabili e registri di scrittura analitica e riassuntiva determinati dalle istruzioni di servizio, nonchè dell'inventario degli immobili, dei mobili e degli arredi di ufficio.

Cassa e custodia delle chiavi.

Art. 68.

A capo dell'ufficio di cassa è posto un cassiere cui è affidata la custodia del tesoro, del quale è materialmente responsabile in concorso col direttore.

Egli:

a) tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati;

b) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei suoi contatori, i quali, ciò nonostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere di qualsiasi loro frode od errore;

c) è responsabile materialmente e solidalmente coi fattorini quando affidi ad uno di essi pagamenti od incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che il fattorino all'uopo incaricato sia accompagnato da altro fattorino, o, in mancanza di questo, da altra persona designata dal direttore;

d) è inoltre materialmente responsabile di qualsiasi somma affidata ai fattorini quando la consegna di essa non risulti provata da regolare ricevuta, rilasciatagli dai fattorini medesimi, secondo le speciali istruzioni di servizio.

Art. 69.

Di ciascuna immissione ed estrazione si prende nota in un registro di cassa che deve essere custodito nello stesso tesoro.

Ogni operazione notata in questo registro deve essere sottoscritta dal direttore, dal cassiere e dal detentore della terza chiave, il quale, insieme ai funzionari anzidetti, deve pure apporre la propria firma sul verbale relativo.

Art. 70.

Gli scudi (esemplari) delle fedi di credito, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (*chèques*) e gli altri stampati soggetti a rendiconto sono conservati nel tesoro, e ne è estratta, volta per volta, quella quantità che possa bisognare per le occorrenze del giorno.

Art. 71.

Oltre le responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e a quelle del presente Regolamento, il cassiere è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e della legittimità dei titoli, biglietti, numerario, e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel tesoro, e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissari, vaglia ed assegni cambiari, ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 72.

Il cassiere deve curare, a suo rischio e pericolo, e sotto la sua materiale responsabilità, la esazione degli effetti scaduti, che all'uopo sono a lui consegnati, nonchè la consegna, contro ricevuta, degli effetti non pagati all'ufficiale pubblico, destinato per levare i protesti cambiari, ai termini di legge.

Il Consiglio d'amministrazione determina la tariffa relativa ai compensi dovuti agli ufficiali incaricati dei protesti predetti.

Art. 73.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente Regolamento.

Art. 74.

Le chiavi del tesoro sono tre e sono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere ed al commissario di turno per le sedi o succursali.

Art. 75.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in plichi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i plichi sono firmati dal direttore, dal cassiere e dal detentore della terza chiave.

Art. 76.

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro più stretta responsabilità, e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

Commissioni di sconto.

Art. 77.

Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale a norma dell'articolo 34 dello Statuto, viene determinato dal Consiglio d'amministrazione, secondo l'importanza degli affari locali.

Art. 78.

Il direttore generale, su proposta del direttore dello stabilimento, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbono aver luogo.

Art. 79.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni della Commissione di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 80.

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato.

Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 81.

Il turno di servizio è dal direttore fissato in principio dell'anno, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente uguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore. In casi eccezionali si può ammettere in esso qualche inversione o sostituzione.

Art. 82.

Nella seconda settimana di turno, ciascun commissario di sconto deve prestare anche il servizio di assistenza all'apertura e chiusura giornaliera delle casse, osservate le disposizioni dell'articolo 69. A tale scopo egli riceve in consegna le chiavi dal collega che lo precede.

Art. 83.

Uno dei commissari funziona da segretario della Commissione, iscrivendo di suo pugno sugli stati di presentazione gli effetti ammessi e respinti, ed indicandovi la quantità e l'ammontare complessivo degli uni e degli altri.

Art. 84.

Non intervenendo in un'adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il direttore provvede a sostituirlo.

Art. 85.

Ai commissari di sconto è corrisposta un'indennità o medaglia di presenza di lire 5 ogni volta che intervengano in ufficio per assistere all'apertura, alla chiusura della cassa ed alle adunanze della Commissione.

Spetta ad essi una sola medaglia di presenza, nella misura sopraindicata, quando le operazioni di cassa precedano o seguano immediatamente le adunanze della Commissione di sconto.

La medaglia di presenza sopra indicata pel servizio di cassa è ridotta a metà, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, per quegli stabilimenti che non hanno un rilevante movimento di cassa.

Qualora fra l'apertura e la chiusura ordinaria occorresse di aprire straordinariamente la cassa, per contingenze eccezionali, i commissari di turno, detentori della chiave, non hanno diritto ad altri compensi.

Art. 86.

Il direttore dello stabilimento ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello Statuto, agli effetti dell'articolo 30, comma *k*, del presente Regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa più prender parte ai lavori della Commissione.

Art. 87.

Quando per morte, dimissione o decadenza si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il Consiglio d'amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il nome di un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

Agenzie.

Art. 88.

Le agenzie, di cui all'articolo 3 dello Statuto, dipendono dallo stabilimento cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 89.

Le agenzie sono provviste del necessario fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, è ritenuto come esistente nella cassa dello stabilimento da cui le agenzie stesse dipendono, ed al quale debbono rimettere le somme eventualmente eccedenti i bisogni di cassa, dietro ordine del direttore, a tenore dell'articolo 97.

Art. 90.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, allo stabilimento dal quale dipendono;

b) ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti già ammessi al fido, da spedirsi allo stabilimento sopradetto con particolareggiate informazioni sui coobbligati;

c) pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione dello stabilimento stesso;

d) scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni;

e) riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dallo stabilimento cui sono aggregate;

f) emettere vaglia cambiari;

g) pagare vaglia cambiari e titoli apodissari, come pure assegni tratti dai corrispondenti del Banco;

h) ricevere commissioni per compra e vendita di titoli, da eseguirsi dallo stabilimento da cui dipendono, e per compra e vendita di divise estere, da eseguirsi dal direttore generale, a norma dell'articolo 33;

i) eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, venissero aggiunte a quelle sopraindicate, a norma dell'articolo 60.

Art. 91.

Il Consiglio d'amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

Lo stabilimento cui l'agenzia è aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilità, le consistenze in biglietti, numerari, effetti e valori di essa, e tiene in evidenza sinteticamente il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

Lo stabilimento predetto, colla scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni dell'agenzia.

Art. 92.

Sono addetti a ciascuna agenzia:

a) un impiegato in pianta stabile, con le funzioni di agente;

b) un impiegato in pianta stabile, con le funzioni di cassiere;

c) un inserviente da adibirsi anche come fattorino.

Nel caso di assenza o di legittimo impedimento degli impiegati e dell'inserviente sopra indicati, provvede alla sostituzione il direttore dello stabilimento da cui l'agenzia dipende, con funzionari, possibilmente di pari grado, dello stabilimento medesimo, informandone la Direzione generale.

Art. 93.

L'agente funzionante risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità delle operazioni dalla stessa compiute, non che dell'autenticità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo.

Egli:

eseguisce gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende, e corrisponde direttamente con lo stesso, nonchè con le Autorità locali e coi terzi per gli affari attinenti all'agenzia;

esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e provvede a che le condizioni siano adempiute;

conserva una delle chiavi della cassa, di cui l'altra è affidata al funzionante cassiere, e riscontra i valori che vi si immettano od estraggano, prendendone nota negli appositi registri di *sacristia* con dichiarazione firmata da lui e dal cassiere: tali registri sono custoditi nella cassa;

firma insieme al cassiere tutti gli stati e documenti da spedirsi allo stabilimento da cui dipende;

invia giornalmente allo stabilimento anzidetto la situazione di cassa nella quale riassume e dà conto delle diverse operazioni del giorno, allegandovi tutti i documenti di introito e di esito;

fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende ed approvazione del direttore generale.

Art. 94.

Il funzionante cassiere ha tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti per i cassieri.

Art. 95.

Il personale dell'agenzia deve osservare, per la parte che lo riguarda, tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Banco.

Art. 96.

Le spese occorrenti all'agenzia, nei limiti e con le modalità all'uopo stabilite, sono disposte con ordinativi di pagamento emessi dallo stabilimento da cui essa dipende.

Art. 97.

Il direttore dello stabilimento da cui l'agenzia dipende è responsabile del regolare funzionamento della medesima, ai termini dello Statuto e del Regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verifiche di cassa sia personalmente, sia per mezzo di un suo delegato.

Ha verso il personale dell'agenzia le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo Statuto e dal Regolamento verso gli impiegati suoi dipendenti.

Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia pel servizio di cassa, ed il versamento nelle casse dello stabilimento di quelli eccedenti i bisogni dell'agenzia stessa.

Capitolo V.

Funzioni ed operazioni

—

Disposizioni generali.

Art. 98.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nel titolo II dello Statuto possono essere esercitate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, dalle sedi, succursali ed agenzie dell'Istituto, tranne quelle riservate all'Amministrazione centrale, a norma dello Statuto medesimo e del presente Regolamento.

Per effetto della liquidazione del credito fondiario, e per la gestione del credito agrario, agli stabilimenti del Banco possono essere dal direttore generale affidati tutti quelli incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tali servizi, che creda opportuno, salve, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Sconti ed anticipazioni.

Art. 99.

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del Tesoro, è compilato un elenco (castelletto) degli Istituti, delle ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, ditta o persona, può essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco.

L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascun stabilimento, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto.

I fidi originari e le variazioni, alle quali siano soggetti per effetto della revisione annuale, debbono riportare l'approvazione della Direzione generale del Banco.

Art. 100.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sull'elenco di cui all'articolo precedente.

Tale elenco è custodito gelosamente dal capo dello stabilimento, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed a quelli del Banco.

Art. 101.

Nelle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'articolo 99, deve essere indicato il limite massimo del fido che, secondo l'importanza degli stabilimenti, può essere accordato agli Istituti, ditte o persone ad esso ammesse.

Art. 102.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 99 non dà diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, ditta o persona iscritti nell'elenco predetto; e può essere superato, in seguito ad approvazione del direttore generale, solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati riconosciute di prim'ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

Art. 103.

In ciascuno stabilimento un impiegato in pianta stabile, oltre le incombenze che possono essergli affidate, disimpegna le funzioni di capo-sconti, con apposita cauzione.

Art. 104.

La persona ammessa al fido deve apporre la propria firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dall'impiegato cui sono affidate le funzioni di capo-sconti, a norma dell'articolo precedente.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso lo stabilimento, previo esame del funzionante da capo-sconto.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i suoi gerenti.

Nonostante l'esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto può richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del funzionante capo-sconti, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve indicarne la paternità ed il domicilio.

Art. 105.

In nessun caso possono essere ammesse allo sconto cambiali senza la deliberazione della Commissione.

Art. 106.

Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non più di quattro mesi, ed essere munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

La valutazione delle firme deve essere fatta con la più rigorosa oculatezza.

Art. 107.

Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dal marito, ammenochè

non intervenga l'autorizzazione del Tribunale, oppure tratt si di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Art. 108.

La Commissione di sconto nota sullo stato di presentazione l'ammissione o il rifiuto delle cambiali, seduta stante, e le firma.

Le cambiali ammesse allo sconto sono contrassegnate, pure seduta stante, da uno dei commissari.

Delle deliberazioni della Commissione viene redatto, sopra speciale registro, processo verbale sommario, che è sottoscritto da tutti i componenti di essa.

Art. 109.

La girata a favore del Banco deve essere datata e controsegnata, per ogni stabilimento, con una numerazione progressiva annuale, impressa con bollo speciale.

Art. 110.

Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso gli stabilimenti a mezzo del funzionante capo-sconti, di cui all'articolo 103.

Art. 111.

Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del funzionante capo-sconti, e debbono essere accompagnate da distinta, in doppio esemplare, firmata dal presentatore.

Un esemplare, o una copia di essa firmata dal direttore e dal funzionante capo-sconti, deve essere spedito alla Direzione generale; l'altro esemplare o l'originale, secondo i casi, serve allo stabilimento per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.

Nel caso di risconto può tenersi il conto soltanto per presentatore.

Art. 112.

Il funzionante da capo-sconti:

a) ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilità, che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, richiesti dal Codice di commercio;

b) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della mancanza o insufficienza del bollo graduale e della mancanza dell'indicazione della residenza o domicilio del presentatore.

c) forma lo stato di presentazione per la Commissione, a norma delle istruzioni;

d) dopo l'esame delle cambiali, da parte della Commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali, a sua cura, sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;

e) vista le cambiali ammesse dalla Commissione di sconto ed è responsabile della capacità giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla Commissione fossero specialmente indicati.

Art. 113.

Il funzionante da capo-sconti:

a) liquida lo sconto, a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e calcolando per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;

b) ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione, determinate dalle istruzioni.

Art. 114.

Il direttore, ricevendo dal funzionante capo-sconti lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

Egli, coadiuvato dal capo-sconti, deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della Commissione.

Art. 115.

È vietato ai direttori:

a) di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformità all'articolo 105;

b) di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, fino all'estinzione del debito transatto;

c) di fare nuovi sconti a favore dei debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, sino a che tali esposizioni non siano estinte, considerandosi chiusi i relativi fidi; come pure a favore di debitori morosi del Banco o del suo Credito fondiario ed agrario.

Art. 116.

Le formalità indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonchè, in quanto sieno applicabili, allo sconto dei buoni del Tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, ai termini di legge, e delle note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite o da depositi franchi, in conformità all'articolo 6 dello Statuto.

Per lo sconto dei buoni del Tesoro e delle cedole dei titoli, sui quali il Banco può fare anticipazioni, a norma di legge provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Art. 117.

I titoli nominativi, dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

Art. 118.

L'anticipazione contro pegno, di titoli o valori, a norma dell'articolo 7 dello Statuto, ha la forma di un conto corrente liquidabile di sei in sei mesi, salvo, per i buoni del Tesoro a lunga scadenza, il disposto con l'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111. Gli interessi tanto a debito, quanto a credito, sono calcolati con valuta del giorno della operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.

Nel caso in cui per i buoni del Tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pignorati qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 119.

Il ritiro delle somme si fa per mezzo di assegni pagabili allo stesso depositante od a persona da lui designata. Detti assegni sono staccati da un libretto a matrice, con le pagine numerate, che è fornito al depositante all'atto dell'anticipazione, contro analoga ricevuta, ovvero custodito presso l'ufficio competente a disposizione del depositante medesimo.

La tassa di bollo sugli assegni è a carico del correntista.

Art. 120.

Il valore delle merci sulle quali si fanno le anticipazioni, deve essere accertato dai periti e magazzinieri designati dal Banco.

Art. 121.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, per mezzo di cartella in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonchè:

1° il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli;

3° il valore determinato in base al listino di Borsa o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonchè la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

4° le cifre del movimento del conto;

5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

6° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del dieci per cento dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

8° la clausola della obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati.

Art. 122.

I titoli sui quali si richiede l'anticipazione sono presentati dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, e munita del suo visto, è passata all'impiegato incaricato del servizio per stendere la cartella.

È vietato dar corso all'anticipazione quando la distinta manchi del visto del cassiere, di cui sopra.

Art. 123.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di tre giorni, di cui al n 7 dell'articolo 121, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli ed i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti pel traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessorî.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'articolo 188 del Codice civile.

Art. 124.

Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto proprio o per conto altrui.

Il richiedente l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.

In mancanza di tale deposito o esibizione, l'anticipazione s'intenderà fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del *conto altrui.*

Art. 125.

Per le anticipazioni che si chiedono sopra titoli nominativi, il titolare deve dichiarare nelle forme di legge di cederli al Banco e di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facoltà all'Istituto di ritirare, per proprio conto, dall'amministrazione del debito pubblico le corrispondenti cartelle che egli dichiara di avere ceduto all'Istituto stesso.

I titoli di rendite miste debbono portare tutte le cedole a scadere.

Per le anticipazioni su titoli intestati ad Enti morali occorrono il consenso delle Autorità tutorie, a norma delle leggi speciali e il relativo atto d'obbligo.

Art. 126.

Nel caso di dispersione della cartella di pegno, il capo dello stabilimento può ordinare che se ne rilasci un duplicato, dopo due pubblicazioni fatte, a distanza di otto giorni, a cura e spese della parte interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dopo due mesi dall'ultima pubblicazione.

Però i titoli e gli altri valori dati in pegno non si possono consegnare se non dopo decorso il termine della durata dell'anticipazione.

Art. 127.

L'impiegato incaricato del servizio, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè dell'identità e capacità giuridica del depositante.

Il perito ed il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualità e quantità delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, ed il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

L'impiegato incaricato del servizio risponde, insieme al ragioniere incaricato del controllo, della esattezza e regolarità dei conteggi in base ai quali è determinata l'anticipazione.

Art. 128.

È data facoltà ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole scadute o di prossima scadenza, purchè l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo Statuto per le anticipazioni; ed il Banco può incaricarsi, mercè il pagamento di una provvigione, che viene determinata dal Consiglio d'amministrazione, dell'incasso delle semestralità scadute sui titoli nominativi dati in pegno.

Tanto il ritiro delle cedole, quanto l'incasso delle semestralità, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.

Art. 129.

Il pegnorante che voglia sostituire altri titoli a quelli depositati, ritirare il pegno in tutto od in parte, o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso alla cassa almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 130.

Il Banco può richiedere che la merce sulla quale siasi domandata o già ottenuta un'anticipazione, sia assicurata contro l'incendio a spese del depositante.

Art. 131.

È vietato di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti per anticipazione, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Servizio apodissario.

Art. 132.

Il Banco riceve nelle sue casse versamenti di somme per rilasciare, come titolo di credito, fedi o polizzini. Nelle casse della sede di Palermo esso riceve anche somme da accreditarsi in conto-corrente per madre-fede, senza interesse.

Art. 133.

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formola di obbligazione: « *Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L. . . . . . che pagherà contro la presente firmata* ».

Art. 134.

La fede è a madrefiglia e porta il numero progressivo annuale di emissione, il quale è comune a tutte le categorie di fedi emesse da ciascun stabilimento del Banco; l'indicazione del foglio del registro di emissione o quella della persona al cui nome si rilascia; la data; la somma; la firma dei funzionari incaricati di avvalorarla, e l'indicazione della cassa emittente.

La fede è perfetta quando il cassiere vi scrive di proprio pugno ed in tutte lettere le parole:

« *Sono lire*. . . . . » seguite dalla sua firma e dal bollo dell'ufficio di cassa.

Art. 135.

Gli *scudi* (esemplari) delle fedi di credito, stampati su carta filigranata, sono impressi a tinta diversa, secondo le seguenti otto categorie:

da lire	50	a	400	color rosa;
»	400 in più	a	1,000	
»	1,000	»	2,000	
»	2,000	»	3,000	
»	3,000	»	4,000	
»	4,000	»	5,000	color lilà;
»	5,000	»	10,000	color cilestre;
»	10,000 in sopra			color verde chiaro.

Art. 136.

Il polizzino, anch'esso a madrefiglia, è redatto a cura del Banco, su carta speciale fornita dal Banco stesso, ed è emesso per somme inferiori a lire cinquanta. Viene scritto con le parole:

Il Banco di Sicilia pagherà a N. N. lire . . . . . . contro il presente firmato.

Esso porta il numero progressivo, l'indicazione del foglio del registro di emissione e la data — al disotto della quale è avvalorato dal cassiere con la seguente formola da lui sottoscritta: « *Fatto introito di lire* . . . . . » (in lettere ed in cifre) — e col bollo di cassa.

Art. 137.

Presso la sede di Palermo, si può chiedere che una fede di credito, già regolarmente emessa, diventi madre-fede, allo scopo di aprire su di essa un conto corrente, che è senza interesse.

La fede di credito, per potersi convertire in madre-fede, non deve contenere girata.

I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

La fede *madre* è consegnata alla parte dopo gli adempimenti contabili per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.

La stessa persona può avere più madre-fedi.

La facoltà di cui nel presente articolo cesserà anche presso la sede di Palermo quando la giacenza in *madre-fedi* e *polizze in circolazione* sia inferiore a lire 200,000.

Art. 138.

Quegli cui è intestata la madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul Banco (polizze notate), che presenta insieme alla madre-fede.

L'ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, è sottoscritto dall'intestatario con le parole: « *Banco, dal danaro esistente sulla madre-fede in testa di me sottoscritto, pagate a me medesimo* , » ovvero: *ad N. N. lire* . . . . . ».

Egli può far seguire a queste parole l'indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine sopraindicato.

Le polizze sono avvalorate con la firma dell'impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre. Segue l'indicazione del foglio del libro in cui è aperto il conto firmato dall'impiegato del carico. Esse portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento emittente.

Art. 139.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede, sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, purchè conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Art. 140.

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare, è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 141.

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Art. 142.

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, siano esse di ditte di commercio, o di rappresentanti di corporazioni, Enti morali, Consigli d'amministrazione ed altro, qualora si tratti di girate semplici, sono ammesse senza niuna giustificazione nè autenticazione.

Sono pure ammesse senza giustificazione nè autenticazione le firme di girate condizionate, purchè non siano di parti prendenti. Sono poi ammesse senza autenticazione, sempre quando non si tratti di parti prendenti, le firme di persone chiamate per aver cognizione d'un pagamento o d'un fatto qualunque risultante dalla girata, ed anche in seguito ad un « *Cassa per me* »; dovendosi, in massima, tener conto e badare che siano giustificate e autenticate da notai solamente le firme delle parti prendenti, e quelle fra le firme intermedie per le quali vi sia espressa condizione nella girata.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui, compra-vendita ed altri contratti, non sono ammesse senza la formalità dell'autenticazione.

Art. 143.

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule: « *Cassa per me* », « *Annullo la suddetta gira* », « *Banco pagate, ecc.* . . . . », od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 144.

Nel caso che sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarità di forma sieno di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto di obbligo, a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal preposto allo stabilimento.

In ambidue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso o evidentemente alterato a scopo doloso, deve essere sequestrato e rimesso immediatamente al preposto allo stabilimento, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 145.

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 146.

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che, in ordine alfabetico, contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile dello stabilimento.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento debbono portare il tabellionato, ed essere legalizzate col visto del presidente del Tribunale e col timbro del Tribunale stesso.

Art. 147.

Di niuna fede, polizza o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non sieno stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 148.

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti, sono quelle scritte ed indicate chiaramente dalle parti con formole esplicite, come per esempio:

« *Banco non pagate se non, ecc.* » ovvero: « *Banco pagate purchè ecc.* » ed anche: « *Banco pagate con firma autentica di N. N.* », od altra che chiaramente importi condizione.

Le formole:

« *Banco pagate a N. N. come . . . . . , o quale . . . . . , o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc. ecc.* oppure:

« *Banco pagate ad N. N. per eseguire o compiere tale o tale altro incarico o pagamento* », non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formule non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 149.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola « *agli eredi legittimi o testamentari* », s'intende condizionato, e non è eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso: a favore di chi deve riscuotere, la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio dev'essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enumerazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno aggiungersi dal Consiglio d'amministrazione:

Per le successioni testate:

a atto di morte;

b) copia dell'atto del testamento in forma legale;

c) copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui fu aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali siano gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

f) copia dell'atto di notorietà attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per le *successioni intestate*, oltre i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, occorre pure:

a) copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col defunto; e, in difetto, il deposito degli atti che valgano a comprovarla.

Agli effetti della tassa di successione, sono pure da osservarsi, occorrendo, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, e dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 150.

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente, se colui che paga non esprime la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 151.

Il pagamento del denaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 152.

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siensi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego e reimpiego, nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi, a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma indicata nel titolo apodissario non è pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 153.

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il danaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 154.

Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato danaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non, o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità, di eseguirlo.

Art. 155.

Trattandosi di danaro di minori, di minori emancipati o di altri incapaci, il pagamento non può aver luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 156.

Il pagamento di danaro di minori o di altri incapaci, quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego, e con le modalità stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 157.

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell' Autorità giudiziaria.

Art. 158.

I documenti necessari per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede o polizza cui hanno relazione.

Art. 159.

Sulle fedi di credito, polizze e polizzini disposti per passaggio di credito, viene apposta, per norma dell' impiegato incaricato del servizio, la formola: « *In credito di N. N. condizionata* », quando la somma sia soggetta a condizione.

La disposizione, di cui è parola, è limitata a quelli tra i predetti titoli, i quali trovinsi ancora presso coloro che possano disporne.

Art. 160.

Le polizze, che si debbono addebitare sulle madre-fedi di denaro condizionato o vincolato, debbono essere sottoposte ad esame, allo scopo di accertare se la condizione o il vincolo si trovi esattamente adempiuto, ai termini del presente Regolamento, dopo di che si appone su di esse l'indicazione: « *si noti* » per far eseguire l'addebito al conto relativo.

Art. 161.

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco, che por-

tino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al segretario nelle sedi, al direttore o all'impiegato, di cui all'articolo 66, nelle succursali, ed all'agente presso le agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, se le condizioni, guarentigie o modalità indicate nei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 162.

Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficoltà che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

È vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Art. 163.

Quando dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'impiegato, di cui all'articolo 161, appone sul titolo il *visto* con la sua firma, ed il titolo stesso è ammesso al pagamento, da eseguirsi nel modo stabilito dell'articolo 139.

Art. 164.

Chiunque passi con la formola *visto*, polizze, fedi o polizzini, senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità e legittimità dell'ultima firma o parte prendente dei titoli apodissari, e quindi non è responsabile della capacità e legittimità delle firme dell'intestatario, nè di quella dei giratari intermedi.

Art. 165.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, polizza o polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente, nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal ragioniere e dal preposto allo stabilimento, con l'indicazione dell'uso che si è fatto dell'originale. A suo tempo debbono esservi sostituiti, l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Titoli apodissari dispersi o distrutti.

Art. 166.

Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato, o di un suo legale rappresentante, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della prescritta malleveria.

Art. 167.

Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato:

a) per le fedi e polizzini la somma, la data di emissione, il numero progressivo, le girate se ve ne siano;

b) per le polizze notate, oltre le superiori indicazioni, la intestazione del conto corrente.

Art. 168.

La domanda deve essere accompagnata dal consenso dell'intestatario, prestato per atto pubblico, nel caso che il titolo apodissario sia intestato a persona diversa dal richiedente.

Art. 169.

Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposta la stipulazione dell'atto d'obbligo, per atto pubblico, nel quale, oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e benevisa al Banco.

L'obbligazione, decorribile dal giorno della stipulazione dell'atto, si estingue colla prescrizione del titolo che la concerne.

Art. 170.

Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche Amministrazioni, le domande ed i consensi sono fatte e prestati da chi legalmente le rappresenta, per mezzo anche di lettera ufficiale, e l'atto di obbligo può redigersi con privata scrittura, da aver forza di atto pubblico, dietro autorizzazione dell'Autorità tutoria, o della governativa, secondo i casi.

Art. 171.

Per i titoli di somma inferiore a lire duecento, non pertinentii a pubbliche Amministrazioni, per le quali provvede l'articolo 170, il consenso e l'atto d'obbligo, prescritti dagli articoli 168 e 169, possono essere redatti con privata scrittura debitamente registrata.

Art. 172.

La restituzione dei valori sino a lire 4000, previo l'adempimento delle richieste formalità, è disposta dai direttori degli stabilimenti.

Art. 173.

Trattandosi di titoli per un valore superiore alle lire 10,000, il direttore generale ha facoltà di richiedere una garanzia reale.

Art. 174.

Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti, il direttore generale o il direttore locale, nei limiti della rispettiva competenza, dispone la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalità prescritte dalla Direzione generale.

Art. 175.

I documenti in base ai quali si eseguisce il rimborso tengono luogo del titolo smarrito o distrutto, e a fine di decade vengono spediti assieme ai titoli apodissari estinti nella decade stessa all'ufficio competente della Direzione generale, per esservi conservati, a norma delle speciali istruzioni.

Vaglia cambiari - Assegni di rappresentanti e corrispondenti.

Art. 176.

Il Banco può ricevere versamenti di somme, contro emissione di vaglia cambiari.

Art. 177.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madrefiglia e porta la formola di obbligazione: « *Il Banco di Sicilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. lire* . . . . . ».

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifra ed in lettere, il luogo, la data di emissione, le firme del direttore o del segretario nelle sedi, del direttore o del funzionante da segretario nelle succursali, e del cassiere, e del funzionante da agente e da cassiere, nelle agenzie.

Art. 178.

Il modello del vaglia cambiario deve valere anche per l'accertamento delle somme per le quali sia rilasciato, almeno sino alle decine di lire.

Art. 179.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata, o con la semplice firma del cedente, a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque degli stabilimenti del Banco.

I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 180.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di analoga somma versata dai richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 181.

Gli assegni bancari, impressi su carta filigranata, si stac-

cano da foglio a madre e figlia, e portano la formola di obbligazione:

« *Il Banco di Sicilia pagherà a vista per questo assegno bancario a N. N. lire . . . . .* ».

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre ed in lettere, il luogo e la data di emissione, e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Art. 182.

Gli assegni bancari, tanto nella filigrana, quanto in apposita targhetta a sinistra, portano l'indicazione numerica della somma, entro il cui limite possono essere avvalorati. Il detto limite non può eccedere lire *cinquantamila*.

Cioè: sino a lire 500.

Da lire	500	in più a lire	1,000.
»	1,000	»	2,000.
»	2,000	»	4,000.
»	4,000	»	6,000.
»	6,000	»	8,000.
»	8,000	»	10,000.
»	10,000	»	50,000.

Sono considerati di niun valore se emessi per una somma che ecceda il singolo limite sopra indicato.

Art. 183.

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'articolo 179.

Art. 184.

Speciali istruzioni, da emettersi dal Consiglio d'amministrazione, regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 185.

Il Banco risponde solamente della capacità della parte prendente e della autenticità della firma di essa, tanto per i vaglia, quanto per gli assegni bancari.

Art. 186.

Per i vaglia cambiari od assegni smarriti o distrutti, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osserva il procedimento fissato per i titoli apodissari, salvo che il vincolo sulla rendita o l'ipoteca si estenderà, dal giorno della emissione, almeno ad anni cinque.

Conti correnti.

Art. 187.

Il Banco, ricevendo versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto, rilascia al creditore o correntista un libretto ed uno o più fascicoli di assegni in bianco (*chèques*), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento, egli può disporre di tutta o di parte della somma versata.

La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni è a carico del correntista, e così pure il costo del libretto e degli assegni.

Ad ogni correntista non può essere intestato, presso il Banco, più di un conto.

Per l'apertura del conto corrente è mestieri che l'intestatario abbia od elegga domicilio nella stessa città dove essa è richiesta.

Art. 188.

Il libretto di conto corrente ad interesse porta una impronta a secco con le parole: « *Banco di Sicilia – Conto corrente ad interesse* ». È distinto col numero d'iscrizione del conto; vi sono indicati il nome, cognome, paternità e domicilio del correntista, ditta od Ente e la data dell'emissione, ed è munito della firma dell'impiegato addetto ai conti correnti, del cassiere e del direttore dello stabilimento.

Art. 189.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli a madrefiglia, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie che va fino a diecimila.

L'assegno o *chèque* può essere emesso tanto a favore del correntista, quanto a favore di un terzo.

Art. 190.

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie ed i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternità e domicilio del depositante.

Il Banco non è responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, se già firmati dal correntista.

Art. 191.

Ogni singolo versamento o rimborso non può essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli.

Art. 192.

Pei rimborsi occorre un preavviso di cinque giorni.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso. Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso e senza perdita d'interessi per il correntista, con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I rimborsi eccedenti detti limiti non possono farsi se non col preventivo assenso del direttore generale, osservate le norme all'uopo stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 193.

Tanto il primo versamento, quanto i successivi, si segnano sul libretto di conto corrente, con l'indicazione della data rispettiva e del loro importo, in cifra e in tutte lettere, con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere. Però, oltre tale annotazione, può, se richiesta, essere rilasciata alla parte, a sue spese, una ricevuta separata.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Art. 194.

I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, dopo che l'incaricato dei conti correnti abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che egli stesso abbia accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo, a tenore delle istruzioni.

Il cassiere si assicura dell'identità dello estensore dell'assegno.

Art. 195.

Il cassiere e l'incaricato dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Art. 196.

Nel caso in cui il prenditore o giratario non sia conosciuto dal cassiere, la di lui firma deve essere autenticata da notaio.

Art. 197.

Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno è avvalorato, presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 198.

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente.

Art. 199.

In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare, per lettera, il fatto al Banco, il

quale rilascia un duplicato, contro ricevuta e contro il pagamento del prezzo, di cui all'articolo 187.

Art. 200.

Il Banco può concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.

Il trasferimento importa l'estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'articolo 187.

Art. 201.

Il giornale dei versamenti in conto corrente e quello degli assegni vistati sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati il primo dal cassiere e l'altro dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo entrambi responsabili della verità ed esattezza delle scritture.

Il giornale dei versamenti deve quotidianamente essere risommato, controllato e firmato dall'incaricato dei conti correnti.

Art. 202.

È vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Depositi volontari.

Art. 203.

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio d'amministrazione ricevono depositi a custodia, a tenore dell'articolo 9 dello Statuto.

I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio, che saranno inserite in ciascuna polizza.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Art. 204.

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Depositi chiusi.

Art. 205.

I depositi in cassette, involucri o plichi, sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore e del cassiere, dopo che questi si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito debbono portare, oltre la firma del cassiere, anche quella del depositante.

Art. 206.

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna responsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere della integrità dei suggelli.

Art. 207.

I depositi non possono esser fatti per somma dichiarata inferiore a lire *cinquemila*, nè avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza.

Art. 208.

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna del documento di ricevuta, di cui all'articolo 205, che deve essere firmato, per quietanza, dal depositante, o da un suo procuratore, munito di speciale autentico mandato, o dagli eredi.

Art. 209.

Il documento o ricevuta del deposito è nominativo e personale, e non è trasmessibile per via di girata.

In caso di smarrimento del documento medesimo, il depositante o i suoi eredi, o il procuratore munito di speciale ed autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio e debitamente registrata.

Art. 210.

I diritti che esige il Banco per tali operazioni, sono determinati dal Consiglio d'amministrazione, a norma dell'articolo 30, lettera *d*.

Art. 211.

Le tasse dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione, sono a carico del depositante.

Art. 212.

Scorso il termine stabilito senza che sia stato ritirato il deposito, il depositante deve pagare tanti diritti semestrali, per quanti semestri o frazione di semestre sieno decorsi prima del ritiro.

Art. 213.

Qualora scorso il semestre nel quale fu fatto il deposito, il depositante si presenti pel distacco delle cedole, o per la rinnovazione pura e semplice del deposito, deve pagare un sol diritto pel semestre incominciato e per la conseguente rinnovazione, la quale si intende fatta con la decorrenza dal giorno della scadenza del precedente semestre.

Art. 214.

Il depositante che voglia ritirare il deposito, o staccare le cedole, ai termini dell'articolo precedente, deve uniformarsi in tutto al disposto dell'articolo 129 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Depositi aperti.

Art. 215.

I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.

I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito, e sono calcolati, se del caso, al valore reale di borsa.

Art. 216.

All'atto del deposito, per cura del cassiere, viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli, e dal ragioniere.

La figlia rappresenta la ricevuta.

Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta; sono nominative, o non possono trasmettersi per girata.

La spesa del relativo bollo è a carico del depositante.

Art. 217.

Il deposito ha la durata di un semestre, e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro semestre, e così di seguito.

I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Art. 218.

Il depositante può, con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o di parte di essi, mediante procura speciale presso notaio.

Art. 219.

Il diritto di custodia che il Banco esige è determinato dal Consiglio d'amministrazione, e dev'esser pagato all'atto del deposito; non è rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione ed al valore dei titoli rimasti in deposito.

Art. 220.

La restituzione della totalità dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.

Art. 221.

Le ricevute non possono essere cedute, e di fronte al Banco non hanno valore che pel depositante.

Le medesime, nell'atto del totale ritiro dei titoli, devono essere restituite al cassiere debitamente quietanzate.

Art. 222.

Per lo smarrimento della ricevuta di deposito aperto sono applicabili le disposizioni stabilite pel caso di dispersione di cartelle di pegni contro depositi di titoli, di cui all'articolo 126 del presente Regolamento.

Art. 223.

Il Banco, ove ne sia, volta per volta, richiesto per lettera dal depositante, s'incarica d'incassare i semestri scaduti ed i dividendi sui titoli depositati, nonchè i titoli rimborsati per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

Su questa riscossione vien percepita la provvigione che è stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Effetti all'incasso.

Art. 224.

Gli stabilimenti del Banco, autorizzati dal Consiglio d' amministrazione, ricevono, per l'incasso, effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, alle condizioni determinate dal Consiglio stesso, osservate, per i rappresentanti e corrispondenti, le disposizioni governative sul servizio di rappresentanza e corrispondenza.

Art. 225.

È vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, meno quanto ad esso competa.

Art. 226.

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento di quanto altro possa esser dovuto come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 227.

Speciali istruzioni disciplinano il funzionamento di tale servizio.

Compra e vendita di titoli per conto terzi.

Art. 228.

L'Istituto ha facoltà d'incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio d'amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi.

Art. 229.

Ciascuna domanda di compera di titoli deve essere accompagnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti alla entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 230.

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dallo avviso dato al committente della disponibilità dei titoli acquistati, il Banco può procedere, senz'altro, alla vendita di essi, dandogli, a suo tempo, comunicazione del risultato della vendita stessa, per la regolarizzazione dei conti.

Art. 231.

Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni, il Banco può accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.

Art. 232.

Il Banco, nelle operazioni di vendita, cura, all'atto della regolazione dei conti, l'incasso della provvigione che gli è dovuta o il rimborso delle spese.

Art. 233.

Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del Tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Norme per le restituzioni e pagamenti ad eredi.

Art. 234.

In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'articolo 149.

Ricevitorie e Casse provinciali.

Art. 235.

Il servizio di Ricevitoria e delle Casse provinciali assunto o da assumersi dal Banco in base di speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, istruzioni e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e sulle Amministrazioni provinciali.

Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori od i funzionari che ne facciano le veci ne assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio, di che all'articolo seguente.

Art. 236.

Le modalità per la pratica attuazione del servizio, le norme per la tenuta delle scritture, le responsabilità del personale incaricato della esecuzione, e quant'altro possa riferirsi al riguardo, formano oggetto di speciali istruzioni, impartite dal Consiglio d'amministrazione.

Operazioni diverse.

Art. 237.

Con ordinamenti e modalità speciali di servizio verranno regolate se, quando e dove siano attuabili le seguenti altre operazioni:

a) emissione, contro versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;

b) rilascio, contro versamento delle relative valute e di una provvigione fissata dal Consiglio d'amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamento a favore di terzi, riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco;

c) pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile;

d) sconto di note di pegno, emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

e) anticipazioni sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri;

f) anticipazioni sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale e sopra verghe d'oro;

g) anticipazioni sopra sete grezze e lavorate in organzini e in trame e sopra verghe d'argento, valutate non oltre i due terzi del loro valore;

h) anticipazioni sopra fedi di deposito dei Magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

i) anticipazioni sopra certificati di depositi di spiriti e di cognac, esistenti nei magazzini di cui agli articoli 6, 8 e 9 dell'allegato *D* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per non più della metà del valore dell'alcool e del cognac depositato;

l) acquisto e vendita di valori e di divise estere, ed emissione di tratte e di assegni (*chèques*), per proprio conto, nelle forme e nei limiti di legge.

CAPITOLO VI.

Impiegati

Disposizioni generali, anzianità, carriera.

Art. 238.

Gl'impiegati del Banco si distinguono nei seguenti gradi:

Segretario generale;
Direttori di sede, ispettore capo e ragioniere generale;
Direttori di succursale e direttore del credito fondiario in liquidazione;
Ispettori;
Segretari e ragionieri;
Ufficiali;
Applicati;
Alunni;
Cassieri;
Fattorini;
Usciere capo;
Uscieri;
Inservienti.

Le classi, per ogni grado, e gli stipendi sono stabiliti dal ruolo organico compilato e approvato a norma dello Statuto.

Art. 239.

La gerarchia fra gl'impiegati è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 240.

L'anzianità è determinata dalla data della nomina o promozione al grado e alla classe, e, a parità di data, da quella della nomina o promozione al grado ed alla classe anteriore, e, quando anche questa sia avvenuta in uno stesso giorno, dall'età.

Per gli alunni, l'anzianità è determinata dai punti di approvazione ottenuti nell'esame di concorso, di cui all'articolo 243, e, a parità di voti, dall'età.

Art. 241.

Nel computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento, si detrae:

1° il tempo che l'impiegato abbia passato in aspettativa per ragioni di famiglia;

2° il tempo durante il quale sia stato sospeso dalle funzioni, *senza che altro provvedimento* posteriore abbia revocato la sospensione.

Art. 242.

L'ammissione agli impieghi presso il Banco di Sicilia ha luogo in virtù di concorso per esame, salvo il disposto degli articoli 252, 253 e 256 per i posti rispettivamente di segretario generale e di direttore di sede, di ispettore capo e di ragioniere generale, e di fattorino, usciere ed inserviente.

Gli aspiranti agli impieghi del Banco devono essere cittadini italiani.

Art. 243.

All'esame di concorso, consitente in prove scritte e orali, per il posto di alunno, sono ammessi coloro che presentino i documenti seguenti:

1° fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia non meno di 19 e non più di 30 anni di età, compiuti nel giorno in cui abbia luogo l'esame;

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante abbia la sua residenza;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° diploma di licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico, o di altri Istituti superiori.

Art. 244.

Le norme ed i programmi relativi all'esame, di cui all'articolo precedente, sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, che all'uopo nomina una speciale Commissione.

Le prove scritte e orali hanno luogo presso la Direzione generale del Banco, sotto la vigilanza di una Commissione di scrutinio delle prove medesime, nominata dal Consiglio d'amministrazione. Di questa Commissione non possono formar parte i componenti del Consiglio d'amministrazione.

Sono dal Consiglio stesso dichiarati vincitori del concorso coloro i quali dalla Commissione di scrutinio anzidetta riescano classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso, ed a condizione che abbiano riportato la idoneità in tutte le materie di esame, secondo le norme stabilite.

I concorsi sono validi solamente per il numero dei posti per i quali furono banditi.

Art. 245.

I vincitori dei concorsi, di cui all'artico 243, sono iscritti nel ruolo del personale con la qualità di alunno.

In tale qualità, per il primo anno di servizio, decorribile dal giorno della nomina, essi sono considerati come in esperimento, e percepiscono una indennità, nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione. In nessun caso essa può essere superiore a lire cento al mese.

Dopo l'anno di esperimento, ove questo riesca favorevole sotto ogni riguardo, gli alunni sono considerati come impiegati del Banco, con effetto dal giorno della loro inscrizione nel ruolo, e vengono promossi applicati di ultima classe, in ragione del numero dei posti vacanti, secondo l'ordine di anzianità stabilito a norma dell'articolo 240.

Art. 246.

Le promozioni nel personale del Banco hanno luogo da un grado all'altro e dall'una all'altra classe dello stesso grado, per merito o per anzianità, a norma degli articoli seguenti, salvo, per le nomine a segretario generale, direttori di sede, ispettore capo e ragioniere generale, il disposto degli articoli 250, 251, 252 e 253.

Il merito si determina in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, salvo quanto è disposto dall'articolo 255 per le promozioni ai posti di segretario o ragioniere.

Art. 247.

Le promozioni di classe nello stesso grado si conferiscono per anzianità, salvochè per i gradi di ufficiale e di applicato, nei quali esse hanno luogo in ragione di metà per anzianità e di metà per merito.

Hanno parimenti luogo metà per anzianità e metà per merito le promozioni da applicato di prima ad ufficiale di ultima classe.

Art. 248.

Le promozioni di classe dei direttori e degli ispettori non possono farsi, se prima essi non abbiano servito lodevolmente per due anni continui nella classe precedente.

Art. 249.

Negli esami di concorso e nelle promozioni per merito, sono titoli di preferenza la laurea universitaria e la licenza dalle scuole superiori di commercio o da altri Istituti ad esse equiparati.

Art. 250.

Nella terna per la nomina del segretario generale, di cui all'articolo 30 dello Statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dell'ispettore capo, del ragioniere generale, o dei direttori di sede e di succursale, tenuti presenti per questi ultimi il grado e la classe rispettiva.

Art. 251.

Nelle terne per la nomina dei direttori di sede, di cui all'articolo 32 dello Statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dell'ispettore capo, del ragioniere generale e dei direttori di succursale.

Art. 252.

In circostanze speciali, e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio d'amministrazione può, con deliberazione motivata, comprendere nelle terne per la nomina del segretario generale e dei direttori di sede, di cui ai due articoli precedenti, il nome di persone estranee al personale del Banco.

Art. 253.

La nomina dell'ispettore capo e del ragioniere generale ha luogo a scelta tra i direttori di sede e di succursale.

In circostanze speciali e quando ragioni di servizio lo richiedano, il Consiglio d'amministrazione può, con deliberazione motivata, far cadere la scelta sugli ispettori, e, per il ragioniere generale, eziandio sui segretari e ragionieri.

Art. 254.

La nomina ai posti di direttore di succursale e di direttore di credito fondiario è fatta dal Consiglio d'amministrazione a scelta, per merito, tra gl'impiegati del Banco con stipendio non inferiore ad annue lire 3500.

Allo stesso modo è fatta la nomina degl' ispettori di ultima classe tra gl'impiegati del Banco con stipendio non inferiore ad annue lire 3000; e quella dei cassieri tra tutti gl' impiegati del Banco, esclusi gli applicati, gli alunni, i fattorini e gli agenti di basso servizio.

Art. 255.

Le promozioni ai posti di segretario e di ragioniere di ultima classe hanno luogo esclusivamente per esame di concorso, osservate le disposizioni dell'articolo 244.

Il concorso ai posti predetti è bandito fra tutti gli ufficiali e fra quegli applicati di prima classe, che abbiano almeno cinque anni di servizio. Gli uni e gli altri debbono essere bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

Art. 256.

La nomina dei fattorini, dell'usciere capo, degli uscieri e degli inservienti del Banco, è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale.

Art 257.

La nomina dei contatori, addetti agli uffici di cassa, è fatta dal rispettivo cassiere, previo assenso del direttore generale, sentito il preposto allo stabilimento, il quale, secondo le esigenze del servizio, può proporne il licenziamento.

I contatori, per ogni effetto di legge e di Regolamento, non fanno parte del personale del Banco.

La loro opera è retribuita con la somma stanziata in bilancio ed assegnata ad ogni stabilimento per sopperire alle spese del rispettivo ufficio di cassa.

Art. 258.

Le nomine o promozioni a scelta, escluse quelle da farsi in seguito ad esame di concorso, possono essere precedute da un periodo di esperimento, da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore, cui le nomine o promozioni medesime si riferiscono.

Il tempo trascorso nelle funzioni predette, qualora l'esperimento riesca favorevole, è produttivo di effetto, rispetto alla carriera, dal giorno in cui è conferito l'incarico.

Art. 259.

Quando ragioni d'ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato può, a sua domanda, essere trasferito al grado da lui precedentemente occupato o a quello che avrebbe potuto occupare, secondo le disposizioni in vigore, se non fosse stato nominato al posto che intende abbandonare.

Art. 260.

Gl' impiegati del Banco collocati in aspettativa per motivi di salute, e quelli considerati come in aspettativa per motivi di famiglia perchè chiamati sotto le armi, conservano la loro anzianità ed il loro posto nel ruolo organico. Però durante tale aspettativa non possono conseguire promozioni.

Art. 261.

Gl' impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'articolo 38 dello Statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni o ad occupazioni incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.

In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I capi d' ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore generale quelli tra gl' impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilità.

Art. 262.

I preposti agli stabilimenti per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del direttore generale.

Quinquennio.

Art. 263.

Tutti gl' impiegati ed agenti di basso servizio del Banco, purchè provvisti di uno stipendio non superiore ad annue lire seimila, hanno diritto, dopo un quinquennio trascorso senza aumento di stipendio, ad un aumento nella misura del dieci per cento.

Nel caso in cui l'aumento di stipendio, per qualsiasi causa conseguito, non raggiunga la misura dell'aumento quinquennale, è corrisposta la differenza.

L'aumento quinquennale cessa con la promozione ad una classe o ad un grado superiore, o quando vengano ad accumularsi due decimi per due quinquenni consecutivi.

Qualora però col primo o col secondo quinquennio lo stipendio oltrepassi quello della classe o grado immediatamente superiore, l'aumento è limitato alla differenza.

Art. 264.

Ogni aumento quinquennale è commisurato sulla base dello stipendio normale, e decorre dal mese successivo a quello in cui si compia il quinquennio.

Art. 265.

Agli effetti dei due articoli precedenti non ha luogo differenza fra l'aumento di stipendio conseguito per promozione di grado o di classe, o per modificazioni di organico o per qualsiasi altra causa.

Art. 266.

Nel computo del quinquennio viene tenuto conto di tutto il tempo trascorso in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di ruoli, e di metà del tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute: si detrae il tempo passato in aspettativa, sia per motivi di famiglia, sia per servizio militare, e quello durante il quale l'impiegato è stato sospeso dalle funzioni.

Art. 267.

Nel caso d'interruzione per dispensa dal servizio e collocamento a riposo, e di successiva riammissione in servizio, debbono, agli effetti del quinquennio, ricongiungersi i due periodi del servizio anteriore e posteriore all'interruzione.

Art. 268.

Per gl'impiegati che, in relazione al disposto dell'articolo 259, o per altra causa, passino ad un posto con stipendio inferiore, il periodo del quinquennio, per la concessione dell'aumento del decimo, si calcola dalla data dell'assegno dello stipendio maggiore, da cui l'impiegato sia stato retrocesso, sulla base di quello effettivamente goduto, alla scadenza del quinquennio.

Art. 269.

L'aumento quinquennale non è concesso se non all'impiegato che abbia dato prova di lodevole condotta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio.

Indennità.

Art. 270.

Le indennità di missione e di trasferta agl' impiegati del Banco, incaricati di uffici e di missioni da compiersi fuori della propria residenza, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolate dalle disposizioni attualmente vigenti, per gl' impiegati dello Stato, a norma dell'articolo 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 271.

Gl' impiegati del Banco, chiamati quali testimoni per la istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, agli effetti del R. decreto 8 luglio 1878, n. 4459, debbono richiedere

ai ricevitori del registro, che sono tenuti a rilasciarlo, un certificato dal quale risulti la somma pagata dallo Stato, a titolo di indennità di viaggio e di soggiorno, liquidata in base alla tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Tale certificato è posto a corredo della tabella delle indennità dovute in base ai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446, da prodursi dagl' impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Congedo, aspettativa, disponibilità e pensioni.

Art. 272.

Gl' impiegati, gli uscieri e gli inservienti del Banco, qualora il servizio lo consenta, possono ottenere dai preposti locali un congedo per un periodo non maggiore di otto giorni, e per una sola volta all'anno, e, sopra rapporto dei medesimi, dal direttore generale, per un periodo non maggiore di un mese, pure per una sola volta all'anno.

Art. 273.

Il congedo, se è chiesto per comprovati motivi di salute, può essere dal Consiglio d'amministrazione esteso fino a mesi due, e non oltre, col godimento dell'intero stipendio.

Art. 274.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa ed i relativi assegni; il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione o di indennità, sono regolati dalle norme vigenti per gl' impiegati dello Stato, salve le disposizioni dell'articolo 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690, per gl'impiegati, già in funzioni, che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Art. 275.

L'alunnato è utile agli effetti della pensione.

Art. 276.

Ai fini del godimento della pensione o delle indennità, gli stipendi ed i maggiori assegnamenti fissi e personali degl'impiegati e bassi agenti del Banco sono soggetti ad una ritenuta, da eseguirsi nella misura e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, previa approvazione del Ministero del Tesoro.

Negli assegnamenti ora detti non sono compresi quelli inerenti a determinati uffici che si perdono con la cessazione per qualsiasi causa delle funzioni o del posto.

Cauzioni.

Art. 277.

Gli uffici del Banco e le funzioni che portino obbligo di cauzione sono:

Cassieri.
Funzionante - Gestore della cassa speciale.
Id. - Capo sconti.
Id. - Economo archivista.
Impiegato addetto ai conti correnti.
Fattorini.

Il Consiglio d'amministrazione, secondo i casi, può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche o funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 278.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di Borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario e mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 279.

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri e dai fattorini.

Art. 280.

Colla cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell' opera propria, ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile, ed in generale per qualunque altra responsabilità d'ufficio.

Art. 281.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformità agli articoli 278 e 279, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento, l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Art. 282.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficiale legale, dopo che gli obblighi di ciascun impiegato siano stati appurati, a termini delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascun ufficio, carica o funzione.

Art. 283.

Agl'impiegati ed ufficiali del Banco, sino al posto di ufficiale di 1ª classe, inclusivo, che sono obbligati a dar cauzione, si corrisponde il premio annuale del due e mezzo per cento sull'ammontare del capitale di essa.

Tale premio non è corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, quando anche allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.

Misure disciplinari.

Art. 284.

Le pene disciplinari sono:

a) la censura;

b) la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero soltanto dallo stipendio con perdita di questo in tutto o in parte.

La sospensione dallo stipendio è di primo grado, sino a tre giorni; di secondo grado, da quattro giorni ad un mese, e di terzo grado oltre un mese e sino a tre mesi;

c) la privazione della promozione che gli spetterebbe per anzianità;

d) la dispensa dal servizio;

e) la destituzione con o senza perdita del diritto alla pensione od all'indennità.

Art. 285.

Incorre nella censura chi non attende con diligenza all'ufficio o non osserva l'orario o la disciplina, e chi denigra pubblicamente gli atti dei suoi superiori e quelli dell'Istituto.

La censura s'infligge per iscritto dal direttore generale o dai capi degli stabilimenti.

Art. 286.

La sospensione di primo grado s'infligge per recidiva dei fatti che diedero motivo precedentemente a censura, e per condotta morale non lodevole, per inosservanza del segreto negli affari di ufficio e per insubordinazione o eccitamento all'insubordinazione verso i superiori, nei casi non gravi.

È inflitta dal direttore generale o dai capi degli stabilimenti.

Art. 287.

La sospensione di secondo grado è inflitta dal direttore generale per recidiva dei fatti che diedero luogo precedentemente alla sospensione di primo grado, ovvero quando i fatti stessi, o le conseguenze di essi, siano o possano essere gravi.

Art. 288.

La sospensione di terzo grado è inflitta dal Consiglio d'amministrazione per recidiva nelle mancanze che diedero luogo pre-

cedentemente a sospensione di secondo grado, per mancanze e negligenze gravi, che arrechino offesa al decoro e danno agl'interessi dell'Istituto, e per contravvenzione alle incompatibilità di cui all'articolo 38 dello Statuto e 261 del presente Regolamento.

Art. 289.

Incorre di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, a tempo indeterminato, l'impiegato imputato di fatti gravi accertati da indagini, verifiche, ispezioni od inchieste eseguite in via amministrativa e che diano luogo a procedimento penale, sottoposto a mandato di cattura o detenuto in carcere.

Il Consiglio d'amministrazione delibera se, e in quale misura, all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio.

Art. 290.

Salvo il caso di revoca o di destituzione, l'impiegato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, rimane *sospeso* finchè non abbia espiato la pena, con perdita dello stipendio.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere all'impiegato sospeso, o alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

Art. 291.

Il Consiglio d'amministrazione, nel caso di abituale condotta irregolare di un impiegato, può privarlo una o più volte della promozione che gli spetterebbe per anzianità, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 292.

La dispensa dal servizio è inflitta nei casi: di recidiva nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione di terzo grado; di privazione per tre volte della promozione, a tenore dell'articolo precedente; di qualsiasi partecipazione ad utili, con o senza danno dell'Istituto, in affari, per ragione di ufficio, trattati o sollecitati dall'impiegato; di gravissime violazioni dei doveri di ufficio; di riconosciuta inabilità.

Art. 293.

È inflitta la destituzione nei casi di appropriazione commessa nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni a danno del Banco ed anche dei privati, sebbene non sia derivato danno all'Istituto; di condanna per furto, falso, frode, corruzione, peculato, appropriazione indebita, nonchè di reato contro le persone, quando la relativa condanna si estenda ad un periodo di tempo maggiore di un triennio.

Art. 294.

La dispensa dal servizio e la destituzione sono inflitte dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 295.

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità, nel caso di destituzione, dev'essere espressamente dichiarata dal Consiglio d'amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 296.

Non si applica a carico dell'impiegato una delle misure disciplinari di cui agli articoli precedenti, senza che prima egli sia stato invitato, qualora ne sia il caso, a presentare, entro un termine perentorio che non potrà essere superiore ad un mese, le sue deduzioni di giustificazione o difesa.

Art. 297.

Nei casi di applicazione delle misure disciplinari di cui agli articoli 291, 292 e 293, il Consiglio d'amministrazione delega due dei suoi membri per istruire intorno ai fatti che hanno dato luogo alla proposta relativa.

Il Consiglio delibera, nella seduta successiva, udita la relazione dei due delegati e tenute presenti, ove ne sia il caso, le deduzioni di giustificazione o difesa dell'impiegato, di cui all'articolo precedente.

Art. 298.

L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 286, 287 e 289 e delle multe da infliggersi a tenore delle norme di servizio, è devoluto al fondo delle pensioni degl'impiegati del Banco.

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie

Art. 299.

Dopo che sarà provveduto al collocamento degli attuali volontari a norma del presente Regolamento, i posti di applicato di ultima classe o di alunno disponibili potranno essere conferiti, per ordine di anzianità, agli scrivani straordinari del Banco, in carica alla data della pubblicazione del presente Regolamento, i quali contino *alla stessa data* almeno *sei* anni di servizio nella detta qualità, e dopo di essi a coloro che abbiano conseguita l'idoneità nell'ultimo concorso ai posti di volontario presso il Banco.

Art. 300.

In relazione al disposto dell'articolo 263, gl'impiegati del Banco tra quelli indicati nell'articolo 238, che alla data della pubblicazione del presente Regolamento saranno provvisti di uno stipendio annuo superiore a lire seimila, conserveranno il diritto all'aumento del dieci per cento per il primo quinquennio e del cinque per cento per il secondo.

Art. 301.

I posti di segretario e ragioniere, di cui all'articolo 255, potranno, per una sol volta, nell'occasione dell'applicazione del nuovo organico, da stabilirsi in base al presente Regolamento, essere conferiti a scelta per merito agl'impiegati del Banco, con grado di *ufficiale*, senza distinzione di classe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
G. FINALI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. **XLIII** (Dato a Roma, il 3 febbraio 1901), col quale si approva il nuovo Statuto del Monte di pietà di Palermo.

» **XLV** (Dato a Roma, il 7 febbraio 1901), col quale è accordata al Consorzio irriguo degli utenti del Canal Torbido in S. Cesario sul Panaro, provincia di Modena, la facoltà di riscuotere, con i privilegî e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

» **XLVI** (Dato a Roma, il 14 febbraio 1901), col quale si approva il nuovo Statuto della Cassa di risparmio di Legnago.

R. ISPETTORATO GENER. DELLE STRADE FERRATE

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 3 febbraio 1901:

Mellini Enrico, ingegnere allievo del Genio civile, è nominato ispettore allievo di 2ª classe nel personale tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, con decorrenza dal 1° marzo corrente.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA

Bollettino sanitario settimanale del bestiame N. 6 dal 4 al 10 febbraio 1901

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico.	*Cuneo.*	Cuneo.	Centallo	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Cuneo	»	1	—	1	—	1	—
	»	Saluzzo.	Savigliano	»	1	—	2	—	2	—
		Piemonte			3	—	4	—	4	—
	Milano.	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Bergamo.	Bergamo.	Redona	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia.	Brescia.	Brescia	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova.	Revere.	Quistello	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			4	—	4	—	4	—
	Verona.	Verona.	Parona all'Adige . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Treviso.	Treviso.	Roncadi	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Parma.	Borgo S.Donnino	Noceto.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena.	Modena.	S. Cesario	»	1	—	1	—	1	—
	Bologna.	Bologna.	Crespellano	»	1	—	2	—	2	—
		Emilia			3	—	4	—	4	—
	Catania.	Nicosia.	Nicosia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Girgenti.	Girgenti.	Ravanusa	equina	1	—	1	—	1	—
		Sicilia			2	—	2	—	2	—
Carbonchio sintomatico.	*Rovigo.*	Rovigo.	Crespino	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Perugia	Perugia.	Baschi.	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Massa Martana . .	»	1	—	1	—	—	1
		Marche ed Umbria			1	1	1	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio sintomatico.**	*Caltanissetta.*	Piazza Armerina.	Castrogiovanni . . .	bovina	—	2	—	1	—	1
		Sicilia . . .			—	2	—	1	—	1
Afta epizootica.	*Cuneo.*	Alba.	Novello	bovina	1	—	11	—	—	11
	»	Saluzzo.	Brossasco	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Frassino	»	—	102	—	—	—	102
	»	»	Id.	ovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	I.	suina	—	21	—	—	—	21
	»	»	Saluzzo	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Savigliano	bovina	1	—	20	—	1	19
	Torino.	Torino.	Brandizzo	»	11	8	31	—	9	30
	»	»	Chivasso	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	S. Benigno.	»	7	3	21	—	1	23
	»	»	Settimo Torinese . .	»	6	—	45	—	9	36
		Piemonte . . .			26	166	128	10	20	264
	Milano.	Lodi.	Bertonico	bovina	1	—	4	—	—	4
	»	»	Comazzo	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Corte Palasio . . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Lodi.	»	16	293	340	171	13	449
	»	»	Montanaso Lombardo.	»	1	—	75	—	—	75
	»	»	S. Angelo Lodigiano.	»	1	12	3	—	1	14
	»	Milano.	Milano.	»	4	1	16	—	4	13
	»	»	Vigentino	»	1	—	10	—	—	10
	Como.	Como.	Cantù	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Como	»	1	—	3	—	—	3
	Brescia.	Brescia.	Berlingo	»	1	5	2	5	—	2
	»	»	Maclodio.	»	1	8	3	8	—	3
	»	»	Trenzano	»	—	38	—	38	—	—
	Cremona.	Crema.	Dovera.	»	1	51	21	33	—	39
	»	»	Pandino	»	—	86	—	—	—	86
	»	»	Pianengo.	»	—	53	—	—	—	53
	»	»	Ricengo	»	—	6	—	—	—	6
		Lombardia . . .			31	553	492	255	19	771
	Bologna.	Bologna.	Monteveglio	bovina	1	—	2	—	—	2
		Emilia . . .			1	—	2	—	—	2
	Macerata.	Macerata.	Potenza Picena . .	bovina	1	—	1	—	—	1
	Ascoli Piceno.	Fermo.	S.ª Vittoria in Matenano.	»	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria . . .			2	—	2	—	1	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Teramo.*	Teramo.	Colonnella	bovina	11	—	11	11	—	—
	Aquila.	Solmona.	Pentima	caprina	—	2	—	2	—	—
		Regione Meridionale Adriatica			11	2	11	13	—	—
Tubercolosi diffusa.	*Modena.*	Modena.	Modena	bovina	—	—	—	—	1	—
		Emilia			—	—	—	—	1	—
	Ancona.	Ancona.	Filottrano	bovina	—	—	—	—	1	—
		Marche ed Umbria			—	—	—	—	1	—
	Lucca.	Lucca.	Lucca	bovina	—	—	—	—	1	—
		Toscana			—	—	—	—	1	—
Morva e Farcino.	*Novara.*	Vercelli.	Bianzè	equina	1	—	1	—	—	1
		Piemonte			1	—	1	—	—	1
	Pavia.	Pavia.	Pavia	equina	1	—	1	—	1	—
	Milano.	Milano.	Precotto	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Verona.	Isola della Scala.	Oppeano	equina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Ronco all'Adige	»	—	2	—	—	—	2
		Veneto			—	3	—	—	1	2
	Lucca.	Lucca.	Lucca	equina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Bari.	Bari.	Monopoli	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Palo del Colle	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Turi	»	—	1	—	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			—	3	—	—	1	2
	Napoli.	Casoria.	Afragola	equina	—	1	—	—	—	1
	Potenza.	Matera.	Irsina	»	1	1	1	—	—	2
		Regione Meridionale Mediterranea			1	2	1	—	—	3
Vaiuolo ovino.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	Perugia.	Foligno.	Fossato di Vico . .	ovina	—	38	—	—	—	38
		Marche ed Umbria			—	38	—	—	—	38
	Roma.	Civitavecchia.	Allumiere	ovina	—	900	—	—	—	900
	»	Roma.	Castel Madama . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Tivoli	»	—	74	—	—	—	74
		Lazio			—	976	—	—	—	976
	Aquila	Aquila.	Barisciano	ovina	—	5453	—	—	—	5453
	»	»	Bussi	»	—	517	—	—	—	517
	»	»	Capestrano	»	—	435	—	—	—	435
	»	»	Caporciano	»	—	175	—	—	—	175
	»	»	Castelvecchio Subequo	»	—	607	—	—	—	607
	»	»	Collepietro	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Gagliano Aterno. .	»	—	594	—	—	—	594
	»	»	Molina Aterno . .	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Navelli	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Prata d'Ansidonia .	»	40	—	150	—	—	150
Rogna.	»	»	S. Demetrio dei Vestini.	»	12	—	67	—	—	67
	»	»	Secinaro.	»	—	550	—	—	—	550
	»	»	Rocca di Mezzo . .	»	—	279	—	—	—	279
	»	Avezzano.	Avezzano	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Cocullo	»	—	1400	—	—	—	1400
	»	»	Massa d'Albe. . . .	»	—	489	—	—	—	489
	»	Solmona.	Pentima	»	—	2	78	—	—	80
	»	»	Popoli	»	—	106	—	—	—	106
	»	»	Vittorito.	»	—	792	—	—	—	792
	Foggia.	San Severo.	Serracapriola. . . .	»	—	5	—	—	—	5
		Regione Meridionale Adriatica. . .			52	11891	295	—	—	12186
	Potenza.	Matera.	Irsina	equina	—	2	—	—	—	2
		Regione Meridionale Mediterranea .			—	2	—	—	—	2
	Caltanissetta.	Terranova.	Terranova	caprina	—	12	—	—	—	12
		Sicilia			—	12	—	—	—	12
	Cagliari.	Cagliari.	Burcei	caprina	—	19	—	—	4	15
		Sardegna			—	19	—	—	4	15
Morbo coitale maligno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini.	*Cuneo.*	Cuneo.	Cuneo	—	2	—	4	—	4	—
		Piemonte			2	—	4	—	4	—
	Pavia.	Pavia.	S. Alessio	—	—	50	—	30	20	—
	Bergamo.	Clusone.	Vertova	—	1	—	2	1	1	—
	Cremona.	Crema.	Modignano	—	—	36	—	—	—	36
	»	Cremona.	Cella Dati	—	—	7	—	—	—	7
	Mantova.	Asola.	Asola	—	1	—	1	—	1	—
	»	Mantova.	Castel d'Ario	—	—	4	—	—	2	2
		Lombardia			2	97	3	31	24	45
	Verona.	Sanguinetto.	Cerea	—	1	—	1	—	1	—
	»	Verona.	Quinto di Valpantena	—	1	—	1	—	1	—
	Rovigo.	Adria.	Adria	—	1	—	1	—	1	—
		Veneto			3	—	3	—	3	—
	Parma.	Borgo S. Donnino.	Fontanellato	—	1	—	1	—	1	—
	Reggio Emilia.	Reggio.	Casalgrande	—	—	3	—	—	—	3
	Modena.	Mirandola.	Cavezzo	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Concordia	—	4	—	4	—	4	—
	»	Modena.	Bomporto	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Campogalliano	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Modena	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sassuolo	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna.	Bologna.	S. Agata Bolognese	—	—	2	—	—	—	2
	»	Imola.	Casalfiumanese	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Tossignano	—	—	1	—	1	—	—
	Ravenna.	Faenza.	Castel Bolognese	»	1	—	2	2	—	—
		Emilia			8	15	9	5	9	10
	Macerata.	Macerata.	Civitanova	—	1	—	2	—	2	—
	Perugia.	Spoleto.	Preci	—	—	1	—	—	—	1
		Marche ed Umbria			1	1	2	—	2	1
	Lucca.	Lucca.	Pietrasanta	—	3	—	3	—	3	—
	Arezzo.	Arezzo.	Cortona	—	1	3	4	—	2	5
		Toscana			4	3	7	—	5	5
	Caserta	Gaeta.	Carinola	—	—	7	—	—	7	—
	»	Nola.	Acerra	—	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			1	7	1	—	8	—
Barbone dei bufali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1901	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Aquila.*	Aquila.	Secinaro	caprina	165	—	230	—	—	230
	»	Solmona.	Popoli	»	—	30	—	—	—	30
	Regione Meridionale Adriatica . .				165	30	230	—	—	260

RIEPILOGO

Peste bovina	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	14	—	16	—	16	—
Carbonchio sintomatico	2	3	2	1	1	3
Afta epizootica	71	721	635	278	40	1038
Tubercolosi	—	—	—	—	3	—
Morva e farcino	5	8	5	—	5	8
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—
Rabbia	—	—	—	—	—	—
Rogna	52	12938	295	—	4	13229
Morbo coitale-maligno	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	21	123	29	36	55	61
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	165	30	230	—	—	260

Rettifica. — Nel bollettino n. 2 è stato stampato che dal 25 novembre al 1° dicembre 1900 sono stati constatati in Egitto 28 casi di peste bovina.

Questi casi si verificarono, invece, a Omdurman (Soudan).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N 1,119,174 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 245, al nome di *Codolino* Margherita fu Pasquale, moglie di Samuele Formati, domiciliata in Napoli, con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cadolino* Margherita, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 marzo 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 marzo, in lire 105,36.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

5 marzo ***1901.***

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,56 ½	98,56 ½
	4 ½ % *netto*	111,97 ⅞	110,85 ⅜
	4 % *netto*	100,41	98,41
	3 % *lordo*	62,15	60,95

CONCORSI

R. Istituto pei sordomuti d'ambo i sessi di Sicilia IN PALERMO

Avviso.

Si rende di pubblica ragione che nel detto Istituto si dovrà provvedere al rimpiazzo di tre posti gratuiti governativi, per cui s'invitano gli aspiranti d'ambo i sessi, che abbiano raggiunta l'età di anni [illegible] e non oltrepassata quella di anni 12, a presentare le loro [illegible] al direttore di esso Istituto, entro marzo p. v., corredat[illegible] guenti documenti:

1. Atto di [illegible].
2. Certifica[illegible] vaccinazione.
3. Certificat[illegible] da cui risulti:
   a) non ave[illegible] l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;
   b) sufficiente idoneità all'istruzione;
   c) causa della sordomutolezza.
4. Fede di povertà della famiglia.
5. Stato di famiglia.
6. Titoli di benemerenza della famiglia.

A norma degli aspiranti, si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni sino all'età di anni 18, e la loro ammissione è sotto la condizione che una persona, ben vista alla Deputazione dell'Istituto, assuma l'obbligo formale di ritirare l'alunno appena avrà raggiunta quell'età e salvo tutte le disposizioni regolamentari.

Palermo, addì 28 febbraio 1901.

Il Sopraintendente.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta di ieri del Parlamento germanico venne in discussione, in seconda lettura, il bilancio del Ministero degli esteri.

Il deputato Schaedler, del Centro, pure affermando che egli non vuole unirsi a coloro che parlano di dissensi fra l'Imperatore e la Nazione, dichiarò che molte cose avvennero e tali da provocare inquietudine e malcontento.

L'oratore chiese se, in seguito al viaggio e al lungo soggiorno dell'Imperatore in Inghilterra, le relazioni anglo-tedesche abbiano subito un cambiamento.

Schaedler proseguì chiedendo quali siano le relazioni tra la Germania e le altre Potenze e specialmente con quelle della Triplice.

Il cancelliere de Bülow rispose:

« La visita dell'Imperatore in Inghilterra non fu politica, nè ebbe il carattere di una visita ufficiale, ma fu semplicemente ispirata da sentimenti umani. Recandosi al capezzale della sua Nonna e partecipando ai suoi funerali, l'Imperatore obbedì al suo sentimento di nepote. È cosa affatto naturale che la Casa Reale e la Nazione inglesi ne abbiano dimostrato grande riconoscenza. Se oltre a ciò in Inghilterra si mostrò desiderio di coltivare buone e pacifiche relazioni con la Germania, non vi ha ragione di prendersela perciò con l'Inghilterra.

« Noi pure non possiamo che desiderare che l'Inghilterra e la Germania vivano in pace e lavorino per la pace, beninteso sulla base di una completa reciprocanza.

« Nulla è cambiato nelle relazioni della Germania coll'Inghilterra, dacchè due mesi fa dichiarai che siamo ben volentieri pronti a vivere coll'Inghilterra in pace, in amicizia ed in armonia, sulla base di reciproci riguardi e di assoluta parità.

« Senza dubbio non mancano ragioni di attriti fra l'Inghilterra e la Germania, ma sono molto più numerosi i punti in cui i nostri interessi coincidono.

« Se dunque l'Imperatore, col suo soggiorno in Inghilterra, fece libero cammino per la continuazione delle buone e normali relazioni, ciò non può essere che utile ai due paesi.

« Il cambiamento del Capo dello Stato non modificò affatto le relazioni dell'Inghilterra colla Germania.

« Taluni speravano forse in un raffreddamento.

« Si è preteso che la visita dell'Imperatore in Inghilterra sia in contraddizione colla neutralità della Germania, relativamente agli avvenimenti nell'Africa meridionale.

« E vi si è anche cotrapposto il rifiuto dell'Imperatore di ricevere il presidente Krüger a Berlino. Ma questo confronto non è sostenibile.

« Il viaggio di Krüger a Berlino aveva lo scopo d'indurci ad intervenire, mentre la visita dell'Imperatore in Inghilterra non ebbe nulla che vedere cogli avvenimenti dell'Africa del Sud.

« Fu invece una visita tutta personale.

« Naturalmente non vi era alcuna ragione che l'Imperatore Guglielmo si sottraesse alle attenzioni tributategli e non le contraccambiasse ».

Il cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, proseguì dicendo che, riguardo al conferimento dell'Ordine dell'Aquila Nera, fatto dall'Imperatore al maresciallo lord Roberts, il conferire le decorazioni è un diritto personale dell'Imperatore; del resto il maresciallo Roberts non è un personaggio politico, e quindi il conferimento non ha importanza politica.

In quanto alle relazioni tra la Germania e la Russia, il cancelliere si dichiarò convinto che uno dei principali scopi della politica tedesca è di coltivare le più amichevoli relazioni colla Russia, e si dichiarò pure persuaso che gl'interessi tedeschi e russi procedono il più delle volte di pari passo e che non vi ha alcun punto nel quale, con buona reciproca volontà, gl'interessi tedeschi e russi debbano trovarsi in opposizione.

Grandi ed importanti interessi uniscono i due Imperi, ma la Germania esige completa eguaglianza. La Germania non dipende dall'estero più di quello che l'estero dalla Germania, nè politicamente nè economicamente.

glioramento della navigabilità del Rodano e della Saona; costruzione del canale della Chiers; costruzione del canale dall'Escaut alla Meuse, del canale del Nord, e prolungamento del canale dell'Escaut; navigabilità della Loira tra Nantes e Angers; miglioramento delle costruzioni dei *quais* e bacini dei porti di Marsiglia, Bordeaux, l'Havre, Rouen, Dieppe, Dunquerque, Saint-Nazaire, Bayenne, Cette, ecc.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

IRUN, 5. — È avvenuta una terribile esplosione di dinamite nel magazzino della Dogana. Vi sono numerosi morti e feriti. I danni sono considerevoli.

COSTANTINOPOLI, 5. — La notizia della concentrazione di 50,000 uomini alla frontiera bulgara è falsa.

Secondo informazioni autentiche, qualunque intenzione di prendere misure militari straordinarie nella Macedonia è stata abbandonata.

Il Ministero della guerra non ha ordinato nè la concentrazione nè l'aumento di truppe, ma ha disposto soltanto che i soldati dei Corpi d'armata di Adrianopoli e di Salonicco, giunti al termine della loro ferma, rimangano sotto le armi.

AMSTERDAM, 5. — La pioggia dirotta ed il vento devastarono parte delle decorazioni ed i preparativi per l'illuminazione della città per l'arrivo della Regina Guglielmina e del Principe Enrico. Questi sono giunti alle 11,30 e furono ricevuti alla stazione da tutte le Autorità. Il Borgomastro ha pronunziato un discorso dando il benvenuto alla Regina ed al Principe.

La Regina ed il Principe salirono in vettura di gala, seguita da un corteo di vetture che percorse le vie, ove, malgrado la pioggia, si trovava una folla compatta che acclamò calorosamente la Regina ed il Principe.

Questi, giunti a Palazzo, furono ricevuti dalla Regina Madre e dal Duca Reggente di Mecklemburg-Schwerin. Quindi la Regina ed il Principe si affacciarono al balcone acclamati freneticamente dalla folla.

PARIGI, 5. — Nel Consiglio dei ministri, tenutosi oggi all'Eliseo, il ministro degli affari esteri, Delcassé, comunicò telegrammi dalla China, i quali annunziano che tutti i Mandarini colpevoli di delitti commessi a Pechino sono stati puniti e che vennero promulgati due decreti che enumerano le condanne pronunciate ed ordinano la soppressione degli esami nelle provincie ove furono commessi attentati contro gli stranieri.

MADRID, 5. — La crisi ministeriale continua. La costituzione di un Gabinetto Tejeda è considerata impossibile. Le opinioni sulla soluzione della crisi sono contraddittorie.

I conservatori sperano nella costituzione di un Gabinetto Silvela; i liberali in quella di un Gabinetto Sagasta.

La Regina-Reggente conferirà oggi con parecchi personaggi.

VIENNA, 5. — *Camera dei deputati.* — Parecchi deputati presentano al presidente interrogazioni relative a questioni di procedura: fra essi il radicale czeco Zazvorka, che pronuncia un discorso in lingua czeca.

I radicali tedeschi esclamano: *Che cosa dice?*

Il presidente Prade esorta Zazvorka a non prolungare il suo discorso sopra questioni procedurali.

Zazvorka rispondendo in modo violento, il presidente gli toglie la parola per passare all'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge sulla leva militare.

Allora lo czeco radicale Fressl si avvicina alla tribuna presidenziale e strappa di mano al presidente la lista degli oratori.

Il tedesto Malik sale alla tribuna dall'altra parte insieme col tedesco radicale Berger ed ambedue percuotono Fressl.

Gli czechi radicali vengono dall'altro lato in soccorso di Fressl. Allora succede una rissa fra czechi radicali e tedeschi radicali in mezzo ad un grande tumulto.

La seduta viene sospesa.

Riaperta la seduta, Fressl chiede che Zazvorka continui il suo discorso.

I membri del Club czeco insorgono contro Fressl mostrandogli i pugni e forzandolo a sedersi.

Tale atto del Club czeco è accolto con grandi applausi da tutta la Camera.

L'incidente è chiuso.

La Camera passa all'ordine del giorno, incominciando la discussione del progetto sulla leva militare.

— Ripresasi la seduta, il presidente richiama all'ordine Fressl.

Si discute poscia il progetto per la leva militare.

Horica ed Udrzal dichiarano che gli Czechi sono amici dell'esercito, la loro esistenza nazionale essendo legata col benessere dell'Austria; ma dovendo formulare molti reclami contro l'Amministrazione militare, specialmente riguardo al trattamento delle nazionalità slave, essi voteranno contro il progetto.

Anche il tedesco radicale Iro si dichiara contrario al progetto, esprimendo lagnanze verso l'Amministrazione militare.

L'italiano Malfatti rileva l'attitudine degli Italiani di fronte al Governo. Dice che i voti economici e nazionali degli Italiani non sono stati esauditi. Il Governo non dà prova di benevolenza verso le provincie italiane. La migliore prova di ciò è l'attitudine del Governo nella questione dell'autonomia del Trentino. Gl'Italiani rimarranno perciò all'opposizione, finchè le loro aspirazioni non saranno esaudite (Applausi sui banchi dei deputati italiani).

Il progetto è rinviato alla Commissione.

Alla fine della seduta, il croato Spincic protesta contro l'asserzione del deputato Malfatti che il Governo favorisca l'elemento slavo nelle provincie italiane.

Nasce un alterco fra Spincic e l'italiano Benatti. Spincic chiama Benatti mentitore. Benatti risponde: *Un mentitore sarete voi!*

L'incidente è chiuso. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

MADRID, 5. — Sagasta ha accettato l'incarico di formare il Gabinetto. Domani si presenterà alla Regina-Reggente probabilmente col Gabinetto costituito.

OPORTO, 5. — Il console del Brasile, Calmon, è stato nominato console generale a Trieste e partirà domani.

BERLINO, 5 — *Reichstag.* — Il segretario di Stato per gli affari esteri, barone de Richthofen, rispondendo al conservatore Oertel dichiara che nessuno Stato, la Germania compresa, decretò la proibizione dell'esportazione di materiale da guerra o di viveri in Inghilterra durante la guerra nell'Africa Meridionale, perchè siffatta proibizione avrebbe nociuto all'agricoltura ed all'industria tedesche.

Il barone di Richthofen soggiunge che il Governo fece tutto il possibile per mantenere la più stretta neutralità negli avvenimenti dell'Africa del Sud.

Dopo discorsi di alcuni altri oratori, si approva il credito relativo all'assegno del segretario di Stato per gli affari esteri.

La seduta è tolta.

LONDRA, 6. — *Camera dei lordi.* — Parecchi oratori parlano in favore o contro le dichiarazioni del ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, e del maresciallo lord Wolseley.

Lord Rosebery approva la condotta del maresciallo lord Wolseley e raccomanda la costituzione di una Commissione incaricata di esaminare i difetti dei sistemi in vigore per l'esercito e per la marina.

Lord Salisbury approva le idee del marchese di Lansdowne e fa l'elogio dell'esercito.

Lord Wolseley chiede alla Camera di riservare il suo giudizio.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni.* — Il cancelliere dello Scacchiere, sir M. Hicks Beach, comunica un Messaggio reale il quale fa assegnamento sulla devozione della Camera dei comuni per provvedere a regolare i lavori dei fanciulli e delle donne.

Procedendosi poscia al voto sul progetto per la pubblica istruzione, gli Irlandesi si rifiutano di prendervi parte.

I *policemen* ne espulsero undici dell'aula fra grande tumulto e malgrado la viva loro resistenza.

IRUN, 6. — In seguito all'esplosione di dinamite avvenuta ieri, nel magazzino della dogana, vi furono 10 morti e 20 feriti, dei quali 5 gravemente.

I magazzini rimasero completamente distrutti.

MADRID, 6. — La censura portoghese ha trattenuto dispacci da Oporto, i quali dicono che la folla prese a sassate, nella notte del 3 corr., l'ospizio di Sardao, nei dintorni della città, e che vennero inviate sul posto forze di cavalleria.

MADRID, 6. — Sagasta avrebbe intenzione di sciogliere la Camera dei deputati ed il Senato, e d'indire le elezioni legislative in maggio.

Le *Cortes* si riunirebbero in giugno.

La soluzione della crisi avrà un carattere democratico accentuato.

Sagasta presenterà oggi alla Regina-Reggente la lista dei nuovi ministri.

WASHINGTON, 6. — Il presidente della Confederazione, Mac-Kinley, ha confermato il precedente Gabinetto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 5 marzo 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 759,5

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 28.

Vento a mezzodì . . . . N debole.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 13°,9 / Minimo 3°,1.

Pioggia con neve fusa . . . . 0 0.

Li 5 marzo 1901.

In Europa: pressione minima di 732 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario sulle isole ed in Calabria, notevolmente salito altrove fino a 7 mm. nelle Marche, temperatura diminuita quasi ovunque, pioggiarelle sul medio versante Adriatico e al Sud, alcuni temporali in Calabria e Sicilia; venti forti del 4° quadrante, con mare qua e là agitato.

Stamane: cielo sereno sull'Italia centrale e sul basso versante tirrenico, vario in Piemonte, Veneto e Puglie, nuvoloso altrove, con pioggie in Sicilia; venti del 4° quadrante forti o fortissimi in Sardegna, deboli moderati altrove, mare agitato intorno alle isole.

Barometro massimo a 766 al Sud Sardegna, minimo a 760 sul Canale di Otranto.

Probabilità: venti del 4° quadrante moderati sulla penisola e Sicilia, forti in Sardegna; cielo alquanto nuvoloso con qualche pioggia al Sud e sulle isole vario altrove; mare agitato intorno alle isole, mosso altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, li 5 marzo 1901

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	15 1	6 5
Genova	1/2 coperto	calmo	14 7	8 2
Massa Carrara	3/4 coperto	mosso	13 5	4 1
Cuneo	1/4 coperto	—	13 3	2 4
Torino	1/4 coperto	—	11 0	2 0
Alessandria	1/4 coperto	—	11 2	0 5
Novara	1/2 coperto	—	13 2	2 1
Domodossola	1/2 coperto	—	11 1	0 8
Pavia	3/4 coperto	—	13 8	0 6
Milano	1/2 coperto	—	12 9	2 2
Sondrio	coperto	—	12 0	1 6
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 coperto	—	13 5	2 4
Cremona	3/4 coperto	—	10 4	2 0
Mantova	1/4 coperto	—	10 8	2 4
Verona	sereno	—	13 6	3 9
Belluno	1/4 coperto	—	11 4	— 1 0
Udine	sereno	—	10 2	2 3
Treviso	1/2 coperto	—	12 9	1 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	11 5	3 2
Padova	1/2 coperto	—	14 2	4 4
Rovigo	1/4 coperto	—	11 1	0 4
Piacenza	3/4 coperto	—	8 5	0 9
Parma	3/4 coperto	—	10 6	2 8
Reggio Emilia	coperto	—	11 9	3 5
Modena	3/4 coperto	—	11 4	2 2
Ferrara	1/4 coperto	—	11 8	2 4
Bologna	1/2 coperto	—	11 6	3 7
Ravenna	sereno	—	14 4	2 0
Forlì	1/4 coperto	—	12 0	3 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	12 2	3 6
Ancona	1/2 coperto	mosso	10 0	4 0
Urbino	sereno	—	8 3	0 7
Macerata	sereno	—	7 0	2 8
Ascòli Piceno	sereno	—	11 0	4 0
Perugia	1/4 coperto	—	10 6	3 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	14 4	1 9
Pisa	coperto	—	15 0	1 0
Livorno	coperto	calmo	14 0	7 0
Firenze	sereno	—	13 9	0 2
Arezzo	sereno	—	12 7	0 7
Siena	sereno	—	12 1	2 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	14 4	3 1
Teramo	sereno	—	11 2	2 3
Chieti	3/4 coperto	—	9 0	3 6
Aquila	1/4 coperto	—	6 3	— 1 5
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1/4 coperto	—	14 4	8 2
Bari	coperto	mosso	15 5	5 6
Lecce	1/4 coperto	—	16 3	5 0
Caserta	sereno	—	14 3	2 6
Napoli	sereno	calmo	13 2	6 0
Benevento	sereno	—	13 2	1 6
Avellino	sereno	—	13 0	— 1 1
Caggiano	sereno	—	7 1	2 1
Potenza	—	—	—	—
Cosenza	sereno	—	12 0	4 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 0	3 4
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	15 0	8 2
Trapani	—	—	—	—
Palermo	piovoso	agitato	20 9	8 0
Porto Empedocle	coperto	molto agitato	15 0	9 0
Caltanissetta	piovoso	—	11 2	3 0
Messina	3/4 coperto	calmo	15 0	9 4
Catania	3/4 coperto	mosso	15 9	7 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	17 6	8 9
Cagliari	coperto	agitato	16 2	7 0
Sassari	—	—	—	—

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*